Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC 10000 | 125 | 412 141/1/PAT

ITALIAN GOVERNMENT - GENERAL

NOV. 1944 - JUNE 1945

C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ITALIAN GOVERNMENT - GENERAL

NOV. 1944 - JUNE 1945 CLOSED: OCT. 20, 1945

141/1/PAT

CONFIDENTIAL

ITALIAN GOVERNMENT

GENERAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ITALIAN GOVERNMENT

GENERAL

CA Sec 29 DIC. 1944
PWB 30 Dec 44
CA Sect 29 Jan 45
Pats 2 Feb 45
MMIA 6 Feb 45
Pats 10 Feb 45

Closed 20 Oct 45
10000 925/412

CONFIDENTIAL

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM NOV 1944
TO JUNE 1945
CATALOGUE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

14 PAT
~~155/PAT~~
~~Formerly~~
~~95/8/PAT~~

MINUTE SHEET No. 7.

DATE		PAGE
18 May 45.	Dep. Dir. 10a noted. I have cleared with C.L.O that this decree has been implemented. He was previously mistaken in his belief that it was not so. R. Phillips Col	See Gaggatta Affiliate No 70 of 12 June 1F13A

3609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

95/8/PAT

No6.

(12)

TO: Patriots

Confirmation of conference between VP, Major Drage and Major Dollard re minute (11).

1. A.C.'s interest is in the grant of money and assignment of military personnel for Patriot work.

2. Medici should be told to ask the Italian Government to present their complete plan, in draft decree form, for consideration by the Commission.

W. G. C. Dollard

3 Feb. 45.

W.G.C. DOLLARD
Major
C.A. Section

Col Fava informed
Medici: to send
to AC 5 Feb 45

13.

To: MMIA.

Reference your folio 5. Folio 3. came into the possession of this Branch on the 29th January, 45.

You are referred to Minute 11. which shows that subsequently a Conference took place and a scheme for the future handling of Patriots was explained.

6 Feb 45

Minute 12. clearly defines the opinion of the V.P. on the scheme. The Director of Patriot Branch feels that in general the scheme itself is extremely good. There are, of course, certain minor matters that would have to be thrashed out, but it is felt that if the Decree could go into effect as quickly as possible, that the Committees for the handling of Patriots as defined, would be able to start work and that immediate results would be obtained.

Major

Executive Officer.

14

8 Feb 45 Contents noted.

Capt Pinkey
major

MMIA

FILE 95/8/Pat	MINUTE SHEET No. 5.	
DATE		PAGE
3rd Feb 45.	11.	

To: Civil Affairs Section.

At a Conference held in Patriot Branch and attended by H.E. MEDICI U/S. for the Ministry of Occupied Italy, and General CERICA, Commander of Italian troops in Toscana, the following decisions of the Italian Govt. were made known:

1. The INPC and Patriot Office under Col. BERNABO have been suppressed under decree dated [illegible] Feb.

2. In army areas patriot problems will be responsibility of Ministry of Occupied Italy with Ministry of War through Patriot Branch.

3. All patriot problems in liberated terrritory will be the responsibility in liaison with Patriot Branch of this Presidency of the Council.

4. The Presidency of the Council will be responsible for the moral and material assistance of patriots. They will also be responsible for giving honours to patriots for bravery and will satisfy themselves as to the bona fides of Patriots. The Presidency of the Council has formed two Committees to undertake this work.

5. In the case of a German withdrawal in the North, even though the territory might be considered to be liberated territory, the Ministry of Occupied Italy will still remain responsible in the initial stages for moral and material assistance.

6. It is proposed by the Ministry of Occupied Italy to open a patriot office at every Provincial capital. They propose to send to assist the Provincial Allied Patriot Officer, one military representative who may also represent the Ministry of Occupied Italy, 1 local representative of the Provincial CLN, 1 representative of the Provincial Prefetura. The above team will be activated also at Regional HQ.

7. The Internal Council of Ministers have approved an

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

At a Conference held in Patriot Branch and attended by H.E. MEDICI U/S. for the Ministry of Occupied Italy, and General CERICA, Commander of Italian troops in Toscana, the following decisions of the Italian Govt. were made known:

1. The INPC and Patriot Office under Col. BERNABO have been suppressed under decree dated 10th Feb.

2. In army areas patriot problems will be responsibility of Ministry of Occupied Italy with Ministry of War through Patriot Branch.

3. All patriot problems in liberated terrritory will be the responsibility in liaison with Patriot Branch of this Presidency of the Council.

4. The Presidency of the Council will be responsible for the moral and material assistance of patriots. They will also be responsible for giving honours to patriots for bravery and will satisfy themselves as to the bona fides of Patriots. The Presidency of the Council has formed two Committees to undertake this work.

5. In the case of a German withdrawal in the North, even though the territory might be considered to be liberated territory, the Ministry of Occupied Italy will still remain responsible in the initial stages for moral and material assistance.

6. It is proposed by the Ministry of Occupied Italy to open a patriot office at every Provincial capital. They propose to send to assist the Provincial Allied Patriot Officer, one military representative who may also represent the Ministry of Occupied Italy, 1 local representative of the Provincial CLN, 1 representative of the Provincial Prefetura. The above team will be activated also at Regional HQ.

7. The Internal Council of Ministers have approved an initial allocation of 100 million lire for distribution to andpayment of Patriots.

B.L. DRAGE. Major
Executive Officer.

2697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE

95/8/PAT

MINUTE SHEET No. 4

DATE		PAGE
29th Jan 45.	To: C.A. Section. (9) Folio 3. is a translation of a Decree which has been handed to the Patriots Italian Liaison officer by Exellenza Spataro of the Council of Ministers. He informed the Liaison Officer that this Decree was already with A.C. for approval. Careful enquiries have been made which go to show that, in point of act, the Decree has not yet come to hand at this HQ, and Spataro has been informed of this. Dealing with the Decree itself, it is felt by Patriot Branch that if the consultative body (Guinta) is formed under the direction of the Presidency of the Council of Ministers whose responsibility it will be to carry out the instructions as they affect Patriots within the body of the Decree, that it would at least be a step in the right direction, and it would enable this Branch to get down to work on the burning question now outstanding (payment of demobilisation money to Patriots.) Naturally this Branch has no observations from the legal standpoint. B.L. DRAGE. Major. Executive Officer.	3
~~30 Jan 45.~~	C.O.S. (10) To: Patriots: V.P. instructs for action for the [illegible] on folio (3).	
2 Feb 45		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Folio 3. is a translation of a Decree which has been handed to the Patriots Italian Liaison officer by Exellenza Spataro of the Council of Ministers. He informed the Liaison Officer that this Decree was already with A.C. for approval. Careful enquiries have been made which go to show that, in point of act, the Decree has not yet come to hand at this HQ, and Spataro has been informed of this.

3

Dealing with the Decree itself, it is felt by Patriot Branch that if the consultative body (Guinta) is formed under the direction of the Presidency of the Council of Ministers whose responsibility it will be to carry out the instructions as they affect Patriots within the body of the Decree, that it would at least be a step in the right direction, and it would enable this Branch to get down to work on the burning question now outstanding (payment of demobilisation money to Patriots.)

Naturally this Branch has no observations from the legal standpoint.

B.L. DRAGE. Major.
Executive Officer.

~~31 Jan 45.~~

~~C.O.S.~~

(10)

To: Patriots:
V.P. instructs no action for the time being on folio (3).

2 Feb 45

W.G.S. Dolbeau Major
C.A. Sec

2 Feb. 45

3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE

95/8/PAT

MINUTE SHEET No. 23

DATE

PAGE

(7)

Executive Officer

2nd January

Can you confirm this and attach a copy of the letter relevant to this file for easy reference ?

(8)

Director.

Seen & attached

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

95/8/PAT.

4.

TO : Patriots Branch.

28 December 1944.

1. The effect of implementation of this decree would be to allow, subject in appropriate cases to the issue of the necessary permit, employees of the Patriots' Office free scope for the execution of their tasks in the area of implementation. Under the present policy implementation is effective not only in AMG Regional territory but in selected provinces of Army territory. The result might be to have conflicting organizations operating under different authorities and with different principles. This would be most unsatisfactory.

2. It is undesirable to have to adopt a policy of partial implementation of the decree since this is contrary to the system which is now working satisfactorily and which is understood by the Italian Government. Furthermore it is doubtful whether any partial implementation would be effective since the bulk of the work involved in screening, assisting and re-employing patriots is performed in areas in which the decree would not be implemented.

3. It is understood that although the order excluding the implementation of this decree was made on 5 Dec 44 and published in G.U. on 14 Dec 44 no complaint or request for implementation has yet been received.

4. I therefore recommend that the decree be left unimplemented and that no step be taken to vary the order of V.P., C.A. Sec. of 5 December 1944.

W E Behrens.

W. E. BEHRENS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

LEGAL SUB-COMMISSION.

(5)

Dec. 29. V.P.

Please see legal's view above
I agree. Do you approve?
Or do you wish it referred to
Fifth & Eighth Army AMG's
for their opinion before you take a
final decision.

AGB/[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

whether any partial implementation would be effective since the bulk of the work involved in screening, assisting and re-employing patriots is performed in areas in which the decree would not be implemented.

3. It is understood that although the order excluding the implementation of this decree was made on 5 Dec 44 and published in G.U. on 14 Dec 44 no complaint or request for implementation has yet been received.

4. I therefore recommend that the decree be left unimplemented and that no step be taken to vary the order of V.P., C.A. Sec. of 5 December 1944.

W E Behrens.

W. E. BEHRENS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

LEGAL SUB-COMMISSION.

(5)

Dec. 29. V.P. Please see legal's view above I agree. Do you approve? Or do you wish it referred to Fifth & Eighth Army AMG's for their opinion before you take a final decision.

[signature]
3604 Colonel.

(6)

30 Dec 44. Patriots

No. This matter was considered by A.A.I. & the then C of S considered that we ought not to permit anyone to issue certificates in Army Areas except F.M. Alexander. Hence this decree must, necessarily be excluded. You were directed (& have no doubt complied) to make it plain to the Italians that no such certificates would be issued. [initials]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

FILE 95/8/PAT.	MINUTE SHEET No. 1	
DATE		PAGE
18 Dec. 44	(1) Ex. Maj. MAYNORS telephoned to me this morning and made the following point: 1. Would you ask Mr. J. DI ROSILANT to let me have a translation of the Decree which was not implemented in AMG and Army Area Territory, and let me have your advice as to whether the implementation would or would not have an advantageous or disadvantageous effect in your opinion or in that of your staff. Director.	
26 Dec.	(2) To Director. Reply to above. 1. Translation of Decree is attached in my opinion this implementation ~~of some~~ could do no harm and might even have an advantageous effect in the long run. Executive Officer.	1
Dec. 26	(3) Legal Would you give me your views please? I am instructively apprehensive of these activities, such as the issue of certificates, screening, etc in V.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

implemented in AMG and Army Area Territory, and let me have your advice as to whether the implementation would or would not have an advantageous or disadvantageous effect in your opinion or in that of your staff.

Director.

(2)

26 Dec. To Director. Reply to above.

1. Translation of Decree is attached in my opinion this implementation ~~of some~~ could do no harm and might even have an advantageous effect in the long run.

Executive Officer.

(3)

Dec. 26 Legal

Would you give me your views please? I am instinctively apprehensive of these activities, such as the issue of certificates, screening, etc in V-VIII Army areas. Such activities are at present entirely handled under direction of SCAO in Army areas. RL. in Regions. It appears to me implementation would cause conflict of authority =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

584

JUN Recd 14111

Headquarters Allied Commission.

APO 394.

Office of Executive Commissioner

---

27 JUN 1945

Ref: 212/EC. 25 June 45.

Subject: Italian Government Correspondence.

To: Distribution below.

1. Reference Annexe "B" to Office Memorandum No: 18 dated 24 Oct. 44 as amended.

2. In view of the desire of the new President not to be addressed as "Your Excellency", the following standard form of address will be adopted:-

Professor Ferruccio Parri,
The President of the Council of Ministers,
Italian Government,
Rome.

3. Similarly the use of the expression "Your Excellency" will be avoided in the text of any letters addressed to Signor Parri.

For Chief Commissioner:

Brigadier,
Executive Commissioner.

Distribution:

Civil Affairs Section
Economic Section
Establishment Section
Navy Sub-Commission
Land Forces Sub-Commission (MMIA)
Air Forces Sub-Commission.
War Materials Disposal Sub-Commission
Public Relations Branch.

2602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10 JUN 1945 141/1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
16 June 1945.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.70 of 12 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Communications Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :- (a) Decree of the Lieutenant General No.280 of 3 May 1945. Modifying the provisions contained in R.Decree No.1196 of 2 July 1925 concerning the powers of the General Director of the Administration of Posts and Telegraphs relating to budget matters.
(b) Local Government	(b) Decree of the Lieutenant General No.281 of 26 March 1945. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento", with seat at Quindici (Avellino).
(c) Local Government	(c) Decree of the Lieutenant General No.282 of 26 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta in Cielo" Commune of Nizza Sicilia (Messina), as having legal effect under civil law.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No.283 of 12 April 1945. Recognizing the "Monastero delle Clarisse" with seat in Mola di Bari (Bari) as a juridical person.
(e) Local Government	(e) Decree of the Lieutenant General No.284 of 26 April 1945. Recognizing the act constituting the

Notes are inserted for convenience only and it is
Commission will take appropriate action in regard to
within its field.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Communications Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :- (a) Decree of the Lieutenant General No.280 of 3 May 1945. Modifying the provisions contained in R.Decree No.1196 of 2 July 1925 concerning the powers of the General Director of the Administration of Posts and Telegraphs relating to budget matters.
(b) Local Government	(b) Decree of the Lieutenant General No.281 of 29 March 1945. Formal declaration of the objects pursued by the "Confraternita del SS.mo Sacramento", with seat at Quindici (Avellino).
(c) Local Government	(c) Decree of the Lieutenant General No.282 of 29 March 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria Assunta in Cielo" Commune of Nizza Sicilia (Messina), as having legal effect under civil law.
(d) Local Government	(d) Decree of the Lieutenant General No.283 of 12 April 1945. Recognizing the "Monastero delle Clarisse" with seat in Mola di Bari (Bari) as a juridical person.
(e) Local Government	(e) Decree of the Lieutenant General No.284 of 26 April 1945. Recognizing the act constituting the parish of "Santa Maria di Portosalvo" hamlet of Marina di Ragusa, Commune of Ragusa as having legal effect under civil law.
(f) Local Government	(f) Decree of the Lieutenant General No.285 of 26 April 1945. Recognizing the act constituting the parish of the "Santa Maria Vergine del SS.mo Rosario", Commune of Martano (Lecce) as having legal effect under civil law.
(g) Land Forces Air Navy Public Health (Welfare)	(g) Decree of the Lieutenant General of 10 April 1945. Appointing a High Commissioner for war veterans.

8136

The marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(h) Commerce (Foreign Trade) Film Board	(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 31 May 1945. Appointing a Commissioner for the administration of the "Ente Nazionale Importazione Esportazione Film"(E.N.I.E.F.).
(i) Public Relations Industry	(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 5 June 1945. Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società Mattino Illustrato Anonima " (S.A.I.A.) in Naples.
(j) Transport Air Finance	(j) Ministerial Decree of 25 May 1945. Validating the dismissal of personnel of the Company for Air Transport "Ala Italiana" and the Italian Transcontinental Air Lines "Lati".
(k) Finance	(k) Ministerial Decree of 25 May 1945. Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Pollica (Salerno), Latronico(Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) and others.
(l) Finance	(l) Ministerial Decree of 28 May 1945. Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Mazara del Vallo (Trapani).
(m) Finance	(m) Ministerial Decree of 29 May 1945. Substituting a member of the Supervisory committee for the Rural and Artisans' Bank of Villagrazia (Palermo).
(n) Finance	(n) Ministerial Decree of 29 May 1945. Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Marcianise (Napoli).
(o) Finance	(o) Ministerial Decree of 29 May 1945. Substituting the liquidator for the Rural and Artisans' Bank of Bolognetta (Palermo).
(p) Finance	(p) Ministerial Decree of 29 May 1945. Substituting the President of the Board of Directors for the Pawn Credit Bank of Catanzaro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to Anonima " (S.M.I.A.) in Naples.

(j) Transport Air Finance

(j) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Validating the dismissal of personnel of the Company for Air Transport "Ala Italiana" and the Italian Transcontinental Air Lines "Lati".

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Appointing and confirming Presidents for the Communal Banks for Agrarian Credit of Pollica (Salerno), Latronico(Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 28 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Mazara del Vallo (Trapani).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting a member of the Supervisory committee for the Rural and Artisans' Bank of Villagrazia (Palermo).

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Pawn Credit Bank of Marcianise (Napoli).

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the liquidator for the Rural and Artisans' Bank of Bolognetta (Palermo).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 29 May 1945.
Substituting the President of the Board of Directors for the Pawn Credit Bank of Catanzaro.

(q) Agriculture

(q) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Control over prices of shorn and treated wool of the 1945 production.

(r) Finance (Property Control)

(r) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Placing the "Germania Film" Company limited with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(s) Finance (Property Control)

(s) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Placing the European Cinematographic Union "Film Union" Company Limited with seat in Rome, under receivership and appointing a receiver.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(t)
Food

(t) Decree of the High Commissioner for Alimentation of 1 June 1945.
Provisions for manufacturing of confectionary.

NOTE :-Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from present or future implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday, 22 June 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHREMS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223, concernente modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero, ecc., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1945, n. 61, all'allegato 1 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), Tabella B (pagina 755), nella terza colonna di detta tabella, a destra della dizione « consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere » ove è detto: « Densità da 0.850 a 0.850 » deve leggersi: « Densità da 0.850 a 0.890 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1186, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio . . . . . Pag. 805

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino). Pag. 806

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina) . . . . . Pag. 806

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari) . Pag. 806

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci . Pag. 807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.
Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.). Pag. 807

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli. Pag. 807

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati » . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre . . . . . Pag. 808

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) . . . . . Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo). Pag. 809

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) . . . . . Pag. 870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Martedì, 12 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 229, concernente modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero, ecc., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1945, n. 61, all'allegato I (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), Tabella *B* (pagina 755), nella terza colonna di detta tabella, a destra della dizione « consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere » ove è detto: « Densità da 0,850 a 0,880 » deve leggersi: « Densità da 0.850 a 0.830 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1186, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio . . . . . Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Contraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino). Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina) . . . . . Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari) . Pag. 866

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 284.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa . . . Pag. 867

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce) . . . . . Pag. 867

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci . Pag. 867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.
Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.). Pag. 867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli. Pag. 867

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati » . Pag. 868

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre . . . . . Pag. 868

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) . . . . . Pag. 869

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo). Pag. 869

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) . . . . . Pag. 870

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo) . . . . . Pag. 870

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro. Pag. 870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.
Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945 . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari . . . . . Pag. 872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli 72

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 872

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.

Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardanti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità di modificare in conseguenza le disposizioni di cui al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

di approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le lire 500.000;

c) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire 200.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede in Quindici (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

N. 282. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari).

N. 283. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari), e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

la campagna 1945 . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 871

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.
Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari . . . . . Pag. 872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli 72

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 872

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 280.
Modificazioni alle disposizioni del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, relative all'esercizio del bilancio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, che apporta modificazioni agli articoli 3 e 7 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardanti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità di modificare in conseguenza le disposizioni di cui al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, concernente le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dell'articolo unico del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196, sono sostituite con le seguenti:

c) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata, quando l'importo non superi le lire 1.000.000, quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le lire 500.000 e relative variazioni;

d) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire 200.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 281.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Quindici (Avellino).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento con sede in Quindici (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 282.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

N. 282. Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, nel comune di Nizza Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 283.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari).

N. 283. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse, con sede in Mola di Bari (Bari), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Monastero stesso, di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi, del valore approssimativo di L. 600.100, situati in Mola di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 284.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

N. 284. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 11 ottobre 1942, integrato dai decreti 25 marzo e 10 dicembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

N. 285. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto, in data 19 marzo 1939, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.

Nomina dell'Alto Commissario per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, riguardante l'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. avv. Luigi Gasparotto è nominato Alto Commissario per i reduci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che l'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.) che raggruppa in unica amministrazione: *a*) Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *b*) Ufficio vendite S.A. Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *c*) Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.); *d*) Esperia Finanziaria S.A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione dell'Ente stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

N. 284. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 11 ottobre 1942, integrato dai decreti 25 marzo e 10 dicembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, in frazione Marina di Ragusa del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: LUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 285.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

N. 285. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Otranto, in data 19 marzo 1939, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario, nel comune di Martano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: LUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, riguardante l'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. avv. Luigi Gasparotto è nominato Alto Commissario per i reduci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 167. — EMANUEL

(845)

Nomina del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;
Considerato che l'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.) che raggruppa in unica amministrazione: *a*) Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *b*) Ufficio vendite S.A. Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.); *c*) Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.); *d*) Esperia Finanziaria S.A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione dell'Ente stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Saggese è nominato commissario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima (S.M.I.A.) di Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

Art. 2.

L'avv. Francesco Saggese eserciterà la predetta funzione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto al quale lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che tutte le azioni delle Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e « Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI) » figurano nella consistenza del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detti Enti licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame le condizioni di quasi completa inattività della Società per azioni « Ala Italiana » e della completa inattività della Società per azioni Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI);

Considerato che le aziende predette hanno proceduto ai licenziamenti di dipendenti, motivandoli come riduzione del personale per mancanza di attività e che, effettivamente tali licenziamenti, avvenuti in date diverse, hanno determinato la cessazione di ogni attività;

Considerato che i dirigenti, a suo tempo licenziati, percepirono rilevanti indennità;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

1. — Sono confermati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento per i dirigenti.

2. — Sono confermati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati, operai e personale di volo, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso e conguagliando ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo.

3. — Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944, di cui al precedente n. 2, coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultano essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro delle finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'aeronautica
GASPAROTTO

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(847)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e Linee Aeree Transcontinentali Italiane « Lati ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto, inoltre, che nel cennato art. 3 è disposto che il decreto Ministeriale in questione può limitare la convalida a determinati effetti;

Ritenuto che tutte le azioni delle Società di navigazione aerea « Ala Italiana » e « Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI) » figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare, in quanto tutto il capitale di detti Enti è stato formato dallo Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detti Enti licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame le condizioni di quasi completa inattività della Società per azioni « Ala Italiana » e della completa inattività della Società per azioni Linee Aeree Transcontinentali Italiane (LATI);

Considerato che le aziende predette hanno proceduto ai licenziamenti di dipendenti, motivandoli come riduzione del personale per mancanza di attività e che, effettivamente tali licenziamenti, avvenuti in date diverse, fino al 4 giugno 1944, sono stati suggeriti da necessità di carattere aziendale;

Considerato, inoltre, che, pur senza avere prestato servizio, il personale licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni ha goduto di sovvenzioni che hanno raggiunto, per gli impiegati ed operai l'80 % e per il personale navigante il 50 % degli stipendi;

del Demanio mobiliare dello Stato;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 23 ottobre 1944, n. 285, riguardanti le sanzioni contro il fascismo;

Decreta:

1. — Sono confermati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento per i dirigenti.

2. — Sono confermati i provvedimenti di licenziamento per gli impiegati, operai e personale di volo, spostando la data del licenziamento al 30 giugno 1944, salvo l'esame di ogni eventuale questione particolare in sede di ricorso e conguagliando ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo.

3. — Salvo provvedimenti individuali in seguito a giudizio favorevole della Commissione di epurazione, sono esclusi dalla postdatazione del licenziamento al 30 giugno 1944, di cui al precedente n. 2, coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o sciarpa littorio o che sono stati ufficiali della m.v.s.n. o risultano essere stati iscritti al partito fascista repubblicano, fermo restando il trattamento economico ad essi già corrisposto.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro delle finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'aeronautica
GASTALDETTO

(850)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pollica (Salerno), Latronico (Potenza), Rotonda (Potenza), Busso (Campobasso) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vedute le proposte formulate dalle Sezioni di credito agrario del Banco di Napoli - Napoli, dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale - Roma, e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Angelo La Greca fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollica (Salerno);

il sig. Egidio Intotero fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza);

il sig. Francesco Giuseppe Bonifacio di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

il sig. Domenico Sepede di Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso);

il sig. Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto);

il sig. Luigi Ricotti fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia);

il sac. Pietro De Lucia fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo Le Fratte (Potenza);

il sig. avv. Luchino Giornetti fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia);

il sig. Matteo Galasso fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

il sig. Raffaele Grimaldi fu Michele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo Civitate (Foggia);

il sig. dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria);

il sig. Manilis Giuseppe fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

il sig. Castangia Antonio Luigi fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

il sig. Manios Figus Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari);

il sig. Blanco Luigi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1945

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dottore in veterinaria Ingrallo Vito fu Vincenzo e Perniciaro Nicolò fu Girolamo, sacerdote, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: Scoca

(810)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

gna - Sassari;

Decreta:

Il sig. Angelo La Grecа fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollica (Salerno);

il sig. Egidio Intotero fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza);

il sig. Francesco Giuseppe Bonifacio di Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rotonda (Potenza);

il sig. Domenico Sepede di Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso);

il sig. Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto);

il sig. Luigi Ricotti fu Saverio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bovino (Foggia);

il sac. Pietro De Lucia fu Gaetano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo Le Fratte (Potenza);

il sig. avv. Luchino Giornetti fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia);

il sig. Matteo Galasso fu Luigi è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

il sig. Raffaele Grimaldi fu Michele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Paolo Civitate (Foggia);

il sig. dott. Giuseppe Chirò fu Alfonso è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poggio Imperiale (Foggia);

il sig. Marcelli Costantino fu Alfredo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria);

il sig. Mandis Giuseppe fu Cesare è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Samatzai (Cagliari);

il sig. Castangia Antonio Luigi fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari);

il sig. Manias Figus Francesco fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari);

il sig. Bianco Luigi fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uras (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(834)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori dottore in veterinaria Ingraldo Vito fu Vincenzo e Perniciaro Nicolò fu Girolamo, sacerdote, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1945

p. *Il Ministro*: SCOCA

(810)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto Ministeriale in data 14 febbraio 1945, con il quale l'avv. Ernesto Urso fu Gaetano venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che il predetto avv. Ernesto Urso ha ora declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Ernesto Urso, l'avv. Paolo Paparcura di Antonino è nominato membro del Comitato di sorvegianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Scognamiglio fu Domenico e cav. Arturo De Angelis fu Achille sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(836)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945, con cui l'avv. Francesco De Castro venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo), ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerato che il predetto avv. De Castro ha declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco De Castro, il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945, con cui l'avv. Giuseppe Felicetti venne confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro;

Considerato che il predetto avv. Giuseppe Felicetti è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Felicetti, l'avv. Pugliese Francesco Saverio fu Carmelo, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, per il quadrienn

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

funzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Ernesto Urso, l'avv. Paolo Paparcura di Antonino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Scognamiglio fu Domenico e cav. Arturo De Angelis fu Achille sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Marcianise (Napoli) per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(836)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945, con cui l'avv. Francesco De Castro venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo), ai sensi dell'art. 56 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerato che il predetto avv. De Castro ha declinato l'incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Francesco De Castro, il rag. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945, con cui l'avv. Giuseppe Felicetti venne confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro;

Considerato che il predetto avv. Giuseppe Felicetti è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Giuseppe Felicetti, l'avv. Pugliese Francesco Saverio fu Carmelo, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Catanzaro, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(837)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di concia per la campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1945, contenente norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento all'ammasso delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Vista la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 maggio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo base delle lane di tosa, da corrispondersi ai conferenti, al netto delle spese di ammasso, è fissato, per la campagna 1945, in L. 443,50 al kg. per la qualità Marche 1 lavata a fondo.

I prezzi degli altri tipi e qualità delle lane di tosa e di concia saranno ricavati dal detto prezzo base, applicando il rapporto fisso di 9,585 ai prezzi della tabella ministeriale, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 69 del 25 marzo 1943.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, resta limitata, per il corrente anno, a L. 0,10 per ogni kg. di lana conferita all'ammasso.

Art. 3.

Il prezzo di cui all'art. 1 deve essere corrisposto ai conferenti all'atto della consegna della lana all'ammasso e si riferisce a prodotto netto di tara, franco bascula del centro di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

Per le lane conferite nella corrente campagna, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio tra i prezzi o gli anticipi pagati in precedenza e quelli risultanti dai nuovi prezzi, dovrà essere effettuato all'atto della richiesta del conferente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(808)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Germania Film » con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Germania Film » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1945, contenente norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento all'ammasso delle lane di tosa e di concia della campagna 1945;

Vista la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 maggio 1945;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo base delle lane di tosa, da corrispondersi ai conferenti, al netto delle spese di ammasso, è fissato, per la campagna 1945, in L. 413,50 al kg. per la qualità Marche i lavata a fondo.

I prezzi degli altri tipi e qualità delle lane di tosa e di concia saranno ricavati dal detto prezzo base, applicando il rapporto fisso di 9,585 ai prezzi della tabella ministeriale, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 69 del 25 marzo 1943.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937, n. 521, resta limitata, per il corrente anno, a L. 0,10 per ogni kg. di lana conferita all'ammasso.

Art. 3.

Il prezzo di cui all'art. 1 deve essere corrisposto ai conferenti all'atto della consegna della lana all'ammasso e si riferisce a prodotto netto di tara, franco bascula del centro di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

Per le lane conferite nella corrente campagna, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio tra i prezzi o gli anticipi pagati in precedenza e quelli risultanti dai nuovi prezzi, dovrà essere effettuato all'atto della richiesta del conferente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(808)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « Germania Film », con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Film » con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Germania Film » con sede in Roma è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(861)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Film Unione » Unione cinematografica europea, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, via Bari, 15, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre la azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Film Unione », Unione cinematografica europea, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Salvatore Milazzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(860)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785042

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 36 del 24 marzo 1945, recante disposizioni in materia di fabbricazione e vendita dei prodotti dolciari;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti dolciari, consentiti a termini degli articoli 1 e 4 del decreto commissariale 20 marzo 1945, possono essere fabbricati, oltre che con le materie prime utilizzabili ai sensi di detto articolo, anche con inclusione di miele senza l'obbligo di osservare il formato prescritto al precedente art. 1 per quanto riguarda il cioccolato.

Nella fabbricazione dei terreni è consentito l'uso dell'albumina d'uovo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'8 giugno 1945 - N. 128

Rendita 3,50 % 1906	f.	100,80
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	99,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 9 giugno 1945 - N. 129

Rendita 3,50 % 1906	f.	100,90
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	99,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	96,40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 31 marzo 1945 contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(858)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 22 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1350

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 26 del 24 marzo 1945, recante disposizioni in materia di fabbricazione e vendita dei prodotti dolciari;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti dolciari, consentiti a termini degli articoli 1 e 4 del decreto commissariale 20 marzo 1945, possono essere fabbricati, oltre che con le materie prime utilizzabili ai sensi di detto articolo, anche con inclusione di miele senza l'obbligo di osservare il tornate prescritto al precedente art. 1 per quanto riguarda il cioccolato.

Nella fabbricazione dei torroni è consentito l'uso dell'albumina d'uovo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'8 giugno 1945 - N. 128

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,80
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	99,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	96,10

Media dei titoli del 9 giugno 1945 - N. 129

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,90
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	99,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	99,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	96,40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 31 marzo 1945 contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(858)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 22 maggio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 4 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(859)

SENTI RAFFAELE, *gerente* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Trans of Para 3 of last page of 11A 12A

3. With regard to DLL of 5 April 45 no. 158 published in the said G. U. no. 53 of 2nd May 45 I order that the decree ~~concerning~~ or the decrees of the president of the council of ministers ~~of which~~ provided for by Article 7 of the said DLL 158, are to be excluded from implementation and ~~do~~ shall not have any force or effect of law in any province of territory subject to AMG until such time as they shall be i plemented in such province by further order of the Allied Military Government.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 24 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 762

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione. Pag. 762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti . . . . . Pag. 763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228.

Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici . . . . . Pag. 764

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 229.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze i magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore . . . . . Pag. 767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione . . . . . Pag. 768

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario . Pag. 769

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.

Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 770

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie sopraintendenze bibliografiche . . Pag. 770

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1945.

Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario . Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano . . Pag. 771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Giovedì, 24 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8
All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 762

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione. Pag. 762

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti . . . . . Pag. 763

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228.

Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici . . . . . Pag. 764

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 229.

Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private . . . . . Pag. 764

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. 230.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . . . . . Pag. 766

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Pag. 767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze i magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore . . . . . Pag. 767

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione . . . . . Pag. 768

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario . Pag. 769

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.

Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 770

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie sopraintendenze bibliografiche . . Pag. 770

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.

Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario . Pag. 770

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano . . Pag. 771

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo. Pag. 771

2507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo) . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro. Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio . . . . . Pag. 773

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.
Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 773

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945.
Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati . . . . Pag. 774

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 774
Medie dei titoli . . . . . Pag. 775
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti). Pag. 775
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica . Pag. 775

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica . Pag. 775
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti . . . . Pag. 775

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 775

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 776

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno [illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1943 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Società anonima italiana « Rosenthal », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 771

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo) . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro. Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido . . . . . Pag. 772

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio . . . . . Pag. 773

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 773

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945

Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati . . . . Pag. 774

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 774

Medie dei titoli . . . . . Pag. 775

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti). Pag. 775

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giarosa Ionica . . Pag. 775

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica . Pag. 775

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti . . . . . Pag. 775

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 775

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 776

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Pedro de Moraes Barros, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile.

Roma, il 21 maggio 1945

(740)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano 28 settembre 1943 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza.

Art. 3.

Qualora gli ufficiali, di cui all'art. 1, decedano prima della scadenza del termine previsto dal precedente art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — PESENTI — SOLERI — CASATI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di malaria e i compensi per alloggi, di cui rispettivamente agli articoli 30 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono raddoppiati.

Art. 2.

La misura oraria del soprassoldo di lavoro per servizio notturno, il premio per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni e del personale addetto ai servizi di traghetto nonchè il premio di percorrenza al personale di macchina adibito alla conduttà delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte, di cui rispettivamente alla tabella annessa all'art. 41 ed agli articoli 42, 44, 50, 80 e 81 delle anzidette disposizioni sulle competenze accessorie sono aumentati del 150 per cento.

Art. 3.

La rubrica dell'art. 57 delle disposizioni medesime è modificata: « Agenti delle stazioni in funzioni

Art. 4.

Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per i territori che a tale data siano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli alunni dei licei classici, dei licei scientifici, degli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici, e degli istituti magistrali che nello scrutinio finale per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — PESENTI — SOLERI — CASATI — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di malaria e i compensi per alloggi, di cui rispettivamente agli articoli 30 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono raddoppiati.

Art. 2.

La misura oraria del soprassoldo di lavoro per servizio notturno, il premio per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni e del personale addetto ai servizi di traghetto nonchè il premio di percorrenza al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte, di cui rispettivamente alla tabella annessa all'art. 11 ed agli articoli 42, 44, 50, 80 e 81 delle anzidette disposizioni sulle competenze accessorie sono aumentati del 150 per cento.

Art. 3.

La rubrica dell'art. 57 delle disposizioni medesime è così modificata: « Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni o incaricati di servizi speciali ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Al personale di scorta ai treni che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un apposito compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal capo servizio ».

Il presente decreto ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per i territori che a tale data siano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 55. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli alunni dei licei classici, dei licei scientifici, degli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici, e degli istituti magistrali che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto punti in ciascuna materia, possono sostenere nelle sessioni dello stesso anno il corrispondente esame di maturità o di abilitazione. Nella sessione autunnale possono sostenere il medesimo esame i candidati che nella prima sessione degli esami di idoneità all'ultima classe abbiano riportato la votazione dianzi indicata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Il beneficio di sostenere con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto l'esame di maturità o di abilitazione è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purchè, se alunni di scuola governativa, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguita la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

Non sono concesse negli istituti d'istruzione media altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto, all'infuori di quelle indicate nei due precedenti commi.

Art. 2.

I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

Art. 3.

Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228.

Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo l'obbligo delle imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a concessione definitiva o provvisoria di eseguire il trasporto degli effetti postali a sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, i canoni stabiliti dall'art. 16 di tale legge sono modificati come segue:

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 900.

Art. 2.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà, di intesa con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, di procedere a nuove revisioni dei canoni di cui al precedente articolo, nei sensi sia della maggiorazione sia della riduzione, al fine di adeguarli alle eventuali variazioni avvenire delle condizioni generali del mercato.

In nessun caso però i canoni potranno essere ridotti a misura inferiore a quella prevista dal citato art. 16 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 229.

Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rità o di abilitazione è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purchè, se alunni di scuola governativa, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguita la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

Non sono concesse negli istituti d'istruzione media altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto, all'infuori di quelle indicate nei due precedenti commi.

Art. 2.

I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

Art. 3.

Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228.

Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo l'obbligo delle imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a concessione definitiva o provvisoria di eseguire il trasporto degli effetti postali a sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, i canoni stabiliti dall'art. 16 di tale legge sono modificati come segue:

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 900.

Art. 2.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà, di intesa con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, di procedere a nuove revisioni dei canoni di cui al precedente articolo, nei sensi sia della maggiorazione sia della riduzione, al fine di adeguarli alle eventuali variazioni avvenire delle condizioni generali del mercato.

In nessun caso però i canoni potranno essere ridotti a misura inferiore a quella prevista dal citato art. 16 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 229.

Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, concernente la gestione commissariale di imprese editoriali e di agenzie di informazioni e di distribuzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente la gestione commissariale di aziende e di istituti di credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori ad imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, ed a società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o di garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle gestioni commissariali di imprese private, disposte ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 6 settembre 1944, n. 207, 12 settembre 1944, n. 222, e 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 2.

I commissari delle società per azioni o in accomandita per azioni e a responsabilità limitata devono redigere nelle epoche prescritte ed anche al termine della gestione il bilancio di esercizio. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2429 del Codice civile.

Il bilancio deve essere comunicato dal commissario al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi.

Il collegio sindacale, nei 15 giorni successivi al ricevimento del bilancio redige la sua relazione sul bilancio stesso.

Il bilancio con le relazioni del commissario e dei sindaci deve restare depositato nella sede della società nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, a disposizione dei soci, che hanno diritto di prenderne visione ed entro il termine suindicato deve essere, a cura del commissario, comunicato all'autorità che esercita la vigilanza e depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell'impresa.

Art. 3.

Per le imprese individuali e per le società diverse da quelle indicate nell'articolo precedente il commis-

Art. 4.

Presso le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulle gestioni commissariali può essere istituita, con decreto del capo dell'amministrazione, una commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, rispettivamente della medesima amministrazione e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e di due rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340.

La commissione ha il compito:

1) di assistere l'amministrazione nella vigilanza sulle gestioni commissariali;

2) di fare proposte per la eventuale sottoposizione a gestione commissariale o a sindacato di imprese private per le quali ricorrano le condizioni prescritte, nonchè per la cessazione della gestione commissariale o per la sostituzione del commissario.

Quando si tratti di imprese assoggettate o da assoggettare a gestione commissariale in base al n. 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, partecipa alla commissione anche un rappresentante dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi previsti dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per i quali è prescritto il concerto tra Ministri per la nomina del commissario, i due funzionari chiamati a far parte della commissione prevista dal primo comma del presente articolo sono scelti tra gli appartenenti alle amministrazioni dipendenti dai Ministri medesimi. Il provvedimento di costituzione della commissione è adottato con decreto di concerto tra i Ministri predetti.

Art. 5.

Quando la natura dell'attività esercitata dalle imprese lo consigli, il commissario può farsi assistere da una Commissione consultiva di azienda, composta da rappresentanti del personale dipendente, designati rispettivamente dai tecnici, dagli impiegati e dagli operai.

La Commissione consultiva si riunisce su invito del commissario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti per pronunciarsi su problemi tecnici e amministrativi concernenti la gestione delle imprese.

Della Commissione consultiva debbono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti dei soci quando si tratti di società o dei proprietari quando si tratta di imprese individuali, salvo che nessuno di questi sia di fatto reperibile. Non sono ammessi i rappresentanti delle persone escluse dall'Amministrazione dell'impresa per il motivo previsto dall'art. 21, n. 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori ad imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato e che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, ed a società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o di garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle gestioni commissariali di imprese private, disposte ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 6 settembre 1944, n. 207, 12 settembre 1944, n. 222, e 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 2.

I commissari delle società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata devono redigere nelle epoche prescritte ed anche al termine della gestione il bilancio di esercizio. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2429 del Codice civile.

Il bilancio deve essere comunicato dal commissario al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi.

Il collegio sindacale, nei 15 giorni successivi al ricevimento del bilancio redige la sua relazione sul bilancio stesso.

Il bilancio con le relazioni del commissario e dei sindaci deve restare depositato nella sede della società nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, a disposizione dei soci, che hanno diritto di prenderne visione ed entro il termine suindicato deve essere, a cura del commissario, comunicato all'autorità che esercita la vigilanza e depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell'impresa.

Art. 3.

Per le imprese individuali e per le società diverse da quelle indicate nell'articolo precedente il commissario deve ogni anno ed anche al termine della gestione redigere l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del Codice civile.

L'inventario, con gli allegati, deve restare per quindici giorni depositato nella sede della impresa o della società a disposizione dei titolari dell'impresa o dei soci, che hanno diritto di prenderne visione, e deve essere comunicato all'autorità che esercita la vigilanza.

Sulle gestioni commissariali può essere istituita, con decreto del capo dell'amministrazione, una commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, rispettivamente della medesima amministrazione e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e di due rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 240.

La commissione ha il compito:

1) di assistere l'amministrazione nella vigilanza sulle gestioni commissariali;

2) di fare proposte per la eventuale sottoposizione a gestione commissariale o a sindacato di imprese private per le quali ricorrano le condizioni prescritte, nonchè per la cessazione della gestione commissaria e o per la sostituzione del commissario.

Quando si tratti di imprese assoggettate o da assoggettare a gestione commissariale in base al n. 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, partecipa alla commissione anche un rappresentante dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi previsti dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per i quali è prescritto il concerto tra Ministri per la nomina del commissario, i due funzionari chiamati a far parte della commissione prevista dal primo comma del presente articolo sono scelti tra gli appartenenti alle amministrazioni dipendenti dai Ministri medesimi. Il provvedimento di costituzione della commissione è adottato con decreto di concerto tra i Ministri predetti.

Art. 5.

Quando la natura dell'attività esercitata dalle imprese lo consigli, il commissario può farsi assistere da una Commissione consultiva di azienda, composta da rappresentanti del personale dipendente, designati rispettivamente dai tecnici, dagli impiegati e dagli operai.

La Commissione consultiva si riunisce su invito del commissario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti per pronunciarsi su problemi tecnici e amministrativi concernenti la gestione delle imprese.

Della Commissione consultiva debbono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti dei soci quando si tratti di società o dei proprietari quando si tratta di imprese individuali, salvo che nessuno di questi sia di fatto reperibile. Non sono ammessi i rappresentanti delle persone escluse dall'Amministrazione dell'impresa per il motivo previsto dall'art. 1, n. 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 6

La distribuzione di utili deve essere approvata dall'assemblea dei soci se si tratta delle società previste nell'art. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2430, 2433 e 2433 del Codice civile.

Per le imprese indicate nell'art. 3 nessuna distribuzione di utili può essere effettuata se esse sono state sottoposte a gestione commissariale in base al n. 3 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ot-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tobre 1944, n. 420. Identica norma vale per le società indicate nel comma precedente nei riguardi degli utili spettanti agli amministratori ai sensi dell'art. 2131 del Codice civile.

Art. 7.

Il commissario governativo può assegnare ai titolari delle imprese individuali o ai soci delle società in nome collettivo o ai soci accomandatari delle società in accomandita un'indennità mensile a titolo alimentare. Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, la indennità può essere corrisposta ai familiari.

Art. 8.

La nomina dei sindaci fatta dal Ministro designato per la vigilanza, in sostituzione di quelli già esistenti all'inizio della gestione commissariale, non può durare oltre il termine assegnato alla gestione stessa.

Art. 9.

Al termine della gestione il commissario governativo deve curare la redazione di un verbale di riconsegna da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nei comma 1° e 2° dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 10.

Il commissario può avvalersi dell'opera di tutti od alcuni dei titolari delle imprese o dei precedenti amministratori.

Il titolare dell'impresa o l'amministratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la sua opera, è punito con la multa fino a lire cinquantamila. Se dal rifiuto della prestazione di opera è derivato pregiudizio alla gestione dell'azienda la pena è della reclusione fino a due anni.

Art. 11.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i titolari o gli amministratori e i dipendenti di imprese sottoposte a sindacato che rifiutano di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, ovvero rifiutano di dar visione dei libri, degli atti o della corrispondenza delle imprese od in altro modo intralciano l'opera del sindacatore, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila; se danno informazioni mendaci sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 12.

Ai sindacatori si applicano le disposizioni degli articoli 2622, 2638, 2640, 2641 e 2642 del Codice civile.

Art. 13.

I compensi ai commissari ed ai sindacatori sono [illegible] che esercita la vigilanza, tenendo

I commissari delle imprese previste nel comma precedente, nominati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, estendono i loro poteri a tutta l'attività delle imprese stesse, anche se essa si svolge fuori del comune di Roma.

La gestione dei commissari previsti nel comma precedente può, alla scadenza del termine assegnato col provvedimento di nomina, essere prorogata se ricorrano le condizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 15.

Contro le determinazioni del commissario relative alla gestione dell'impresa gli interessati possono produrre reclamo all'autorità governativa che esercita la vigilanza.

Art. 16.

Per le imprese previste dalle disposizioni indicate nell'art. 1 del presente decreto, la facoltà di nominare il commissario può essere esercitata anche quando la sede principale dell'impresa non si trovi in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Il commissario in tal caso provvede alla gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovano in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli è tenuto agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — RUINI — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. 230.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Codice civile.

Art. 7.

Il commissario governativo può assegnare ai titolari delle imprese individuali o ai soci delle società in nome collettivo o ai soci accomandatari delle società in accomandita un'indennità mensile a titolo alimentare. Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, la indennità può essere corrisposta ai familiari.

Art. 8.

La nomina dei sindaci fatta dal Ministro designato per la vigilanza, in sostituzione di quelli già esistenti all'inizio della gestione commissariale, non può durare oltre il termine assegnato alla gestione stessa.

Art. 9.

Al termine della gestione il commissario governativo deve curare la redazione di un verbale di riconsegna da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 10.

Il commissario può avvalersi dell'opera di tutti o di alcuni dei titolari delle imprese o dei precedenti amministratori.

Il titolare dell'impresa o l'amministratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la sua opera, è punito con la multa fino a lire cinquantamila. Se dal rifiuto della prestazione di opera è derivato pregiudizio alla gestione dell'azienda la pena è della reclusione fino a due anni.

Art. 11.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i titolari o gli amministratori e i dipendenti di imprese sottoposte a sindacato che rifiutano di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, ovvero rifiutano di dar visione dei libri, degli atti o della corrispondenza delle imprese od in altro modo intralciano l'opera del sindacatore, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila; se danno informazioni mendaci sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 12.

Ai sindacatori si applicano le disposizioni degli articoli 2622, 2638, 2640, 2641 e 2642 del Codice civile.

Art. 13.

I compensi ai commissari ed ai sindacatori sono fissati dall'autorità che esercita la vigilanza, tenendo conto della situazione finanziaria dell'ente.

Art. 14.

Quando l'impresa assoggettata a gestione commissariale o a sindacato svolga la sua attività prevalentemente in appalti di opere pubbliche, la vigilanza sui commissari o sui sindacatori è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

n. 420, estendono i loro poteri a tutte l'attività delle imprese stesse, anche se essa si svolge fuori del comune di Roma.

La gestione dei commissari previsti nel comma precedente può, alla scadenza del termine assegnato col provvedimento di nomina, essere prorogata se ricorrono le condizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 15.

Contro le determinazioni del commissario relative alla gestione dell'impresa gli interessati possono produrre reclamo all'autorità governativa che esercita la vigilanza.

Art. 16.

Per le imprese previste dalle disposizioni indicate nell'art. 1 del presente decreto, la facoltà di nominare il commissario può essere esercitata anche quando la sede principale dell'impresa non si trovi in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Il commissario in tal caso provvede alla gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovano in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli è tenuto agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — RUINI — CERABONA — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. 230.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 800.000.000 per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

I lavori che, a richiesta dei comandi militari competenti, rivestono carattere di urgenza e di riservatezza, possono essere eseguiti secondo le norme dell'art. 50 lettera c) del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 18, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la ricostruzione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1944-45, la maggiore spesa di L. 50.000.000 da devolvere a favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche, in aggiunta al contributo ordinario iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di concorso, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad esercitare temporaneamente le funzioni del grado superiore nelle Corti di appello, nei Tribunali, nelle Procure generali presso le Corti di appello e nelle Procure presso i Tribunali, sia per ricoprirvi posti vacanti del grado superiore sia, indipendentemente dalla esistenza di tali vacanze, per provvedere alla sostituzione di magistrati comunque assenti o impediti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

I lavori che, a richiesta dei comandi militari competenti, rivestono carattere di urgenza e di riservatezza, possono essere eseguiti secondo le norme dell'art. 50 lettera c) del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 18, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per occorrenze straordinarie, dipendenti dall'attuazione dei nuovi compiti affidati al Consiglio nazionale delle ricerche nel campo delle ricerche scientifiche e delle ricerche, in aggiunta al contributo ordinario iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di concorso, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad esercitare temporaneamente le funzioni del grado superiore nelle Corti di appello, nei Tribunali, nelle Procure generali presso le Corti di appello e nelle Procure presso i Tribunali, sia per ricoprirvi posti vacanti del grado superiore sia, indipendentemente dalla esistenza di tali vacanze, per provvedere alla sostituzione di magistrati comunque assenti o impediti.

Le dette applicazioni, che possono essere fatte anche oltre il limite numerico fissato nel 2° comma dell'art. 114 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono disposte tenendo presenti, per quanto possibile, le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sulla precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione al loro turno normale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio e la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sostituto procuratore del Regno e viceversa.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nel bando di concorso.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TIERINI — SOLERI

Visto, il guardasigilli: TIERINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione.

Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Attribuzione delle vacanze impreviste.

Nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Nelle promozioni in Corte d'appello, i cinque decimi, dovuti in virtù del precedente comma ai magistrati promovibili per scrutinio, sono attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto e un decimo ai promovibili per merito.

La disposizione si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte.

Art. 3.

Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.

Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate alla amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.

Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione.

Art. 4.

Promozioni con effetto giuridico retroattivo. - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sostituto procuratore del Regno e viceversa.

Art. 3.

È data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nel bando di concorso.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione.

Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Attribuzione delle vacanze impreviste.

Nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Nelle promozioni in Corte d'appello, i cinque decimi, devoluti in virtù del precedente comma ai magistrati promovibili per scrutinio, sono attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto e un decimo ai promovibili per merito.

La disposizione si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte.

Art. 3.

Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.

Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate alla amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.

Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione.

Art. 4.

Promozioni con effetto giuridico retroattivo - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retroagisce la promozione.

Ai fini di qualsiasi ulteriore avanzamento in carriera, se l'ultima promozione è stata conferita con efficacia retroattiva, si computa come effettivo servizio nel grado con essa conseguito quello prestato nel precedente dopo la data a cui risalgono gli effetti giuridici della promozione stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di rapina commessa con armi da più persone riunite e profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa si applica la pena della reclusione non inferiore a venti anni e nei casi più gravi l'ergastolo o la morte.

Le stesse pene si applicano nel caso di rapina commessa con armi da più persone riunite al fine di sottrarre da mezzi di trasporto, da magazzini o da luoghi di deposito beni destinati al pubblico consumo o comunque all'efficienza economica o militare dello Stato.

Art. 2.

Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alle bande previste nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a ventiquattro anni.

Art. 3.

Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene armi da guerra o relative munizioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano, od altri congegni mi-

titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5.

Quando le persone imputate dei delitti indicati nell'art. 1 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze armate dipendenti dal Comando, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso.

Il predetto comandante può delegare le attribuzioni indicate nel comma precedente, per determinate circoscrizioni territoriali fuori della sua sede ma comprese entro la circoscrizione del Comando, ad altri ufficiali generali comandanti di divisione, di piazzaforte o di presidio.

Art. 6.

Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario, preveduto nell'art. 5, si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel Codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario o militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario di guerra può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di Tribunali di guerra ordinari.

Le funzioni di cancelliere presso il Tribunale straordinario sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato, su richiesta del presidente del Tribunale stesso, dal presidente del Tribunale ordinario del luogo dove si deve svolgere il dibattimento.

Art. 7.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI —
BROSIO — DE GASPERI — TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di rapina commessa con armi da più persone riunite e approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa si applica la pena della reclusione non inferiore a venti anni e nei casi più gravi l'ergastolo o la morte.

Le stesse pene si applicano nel caso di rapina commessa con armi da più persone riunite al fine di sottrarre da mezzi di trasporto, da magazzini o da luoghi di deposito beni destinati al pubblico consumo o comunque all'efficienza economica o militare dello Stato.

Art. 2.

Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alla banda prevista nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a ventiquattro anni.

Art. 3.

Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene armi da guerra o relative munizioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano, od altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se la quantità delle armi, munizioni, materie indicate nei commi precedenti è rilevante si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, Quando le persone imputate dei delitti indicati nell'art. 1 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze armate dipendenti dal Comando, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso.

Il predetto comandante può delegare le attribuzioni indicate nel comma precedente, per determinate circoscrizioni territoriali fuori della sua sede ma comprese entro la circoscrizione del Comando, ad altri ufficiali generali comandanti di divisione, di piazzaforte o di presidio.

Art. 6.

Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario, previsto nell'art. 5, si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel Codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario di guerra può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di Tribunali di guerra ordinari.

Le funzioni di cancelliere presso il Tribunale straordinario sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato, su richiesta del presidente del Tribunale stesso, dal presidente del Tribunale ordinario del luogo dove si deve svolgere il dibattimento.

Art. 7.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASTAMBETTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 63. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.

Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, sul riordinamento degli archivi notarili e del relativo personale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I servizi utili a pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato sono ricongiungibili, agli effetti della pensione, con quelli prestati nell'Amministrazione degli archivi notarili.

L'onere del trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e l'Amministrazione degli archivi notarili in base alla durata dei servizi prestati rispettivamente nelle Amministrazioni dello Stato e nell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie soprintendenze bibliografiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, che per il personale femminile assunto nel gruppo A delle biblioteche pubbliche governative dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo limita la carriera ai gradi dal decimo al settimo incluso, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.

Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1231;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, con il quale è stata nominata la Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945;

Ritenuta la necessità di promuovere lo scioglimento della stessa Deputazione e di affidare temporaneamente le relative attribuzioni ad un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945 è sciolta.

Le sue attribuzioni restano affidate al notaio dott. Edmondo De Matthio, ispettore superiore del Tesoro, quale commissario straordinario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, sul riordinamento degli archivi notarili e del relativo personale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I servizi utili a pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato sono ricongiungibili, agli effetti della pensione, con quelli prestati nell'Amministrazione degli archivi notarili.

L'onere del trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e l'Amministrazione degli archivi notarili in base alla durata dei servizi prestati rispettivamente nelle Amministrazioni dello Stato e nell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TREVES — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.

Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie sopraintendenze bibliografiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

dal decimo al settimo incluso, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.

Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, con il quale è stata nominata la Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945;
Ritenuta la necessità di promuovere lo scioglimento della stessa Deputazione e di affidare temporaneamente le relative attribuzioni ad un commissario straordinario;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945 è sciolta.

Le sue attribuzioni restano affidate al cittadino dott. Edmondo De Martino, ispettore superiore del Tesoro, quale commissario straordinario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 106.

(741)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, ed il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quanto gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano;

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 1298;

Decreta:

Il sig. Arrigo Paolo Maggiani è nominato commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e filiali della Società stessa, site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano.

Il commissario ha nel territorio predetto la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce tutti gli organi di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale la nomina del dott. Giulio Massetti a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giulio Massetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(666)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, ed il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quanto gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano;

Vista la legge 16 aprile 1936, n. 1296;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la straordinaria gestione delle sedi secondarie, agenzie e filiali del Consorzio industriali canapieri, sito nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

condarie, agenzie e filiali della Società stessa, site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano.

Il commissario ha nel territorio predetto la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce tutti gli organi di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale la nomina del dott. Giulio Massetti a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giulio Massetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(666)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla Istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal», con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 4 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima italiana «Rosenthal» con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Mosca Pasquale.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(717)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(725)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Decreta:

Il dott. Giovanni Visco è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(722)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 24 settembre 1944, col quale viene disposta la nomina del signor Claudio Cangiotti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Pesaro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al signor Claudio Cangiotti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(723)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Guido Goldschmid fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Guido Goldschmid, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Goldschmid dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Goldschmid Guido fu Giuseppe è reiscritto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Mosca Pasquale.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(717)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1772;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(725)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

zione del dott. Aldo Ludovichetti destinato ad altro incarico;

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(722)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statutotipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 24 settembre 1944, col quale viene disposta la nomina del signor Claudio Cangiotti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Pesaro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al signor Claudio Cangiotti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro ai sensi dell'art. 28 della legge medesima.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(723)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Guido Goldschmid fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Guido Goldschmid, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Goldschmid dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Goldschmid Guido fu Giuseppe è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(737)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Giulio Spizzichino fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Giulio Spizzichino, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Spizzichino dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Spizzichino Giulio fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » — con sede in Trieste — è autorizzata ad

I-AF. Vita intera a premi vitalizi con pagamento frazionato del capitale;

XII-1. Mista immediata a premio annuo;

XII-2. Mista immediata su due teste a premio annuo;

XIII. Mista a termine fisso a premio annuo;

XIII-R. Termine fisso combinato con una temporanea e con una annualità temporanea, a premio annuo;

XXVII. Temporanea abbinata con un capitale differito a premio annuo;

XVI. Vita intera a premi temporanei combinata con rendita;

XI-E. Dotale con controassicurazione a premio annuo combinata con una rendita temporanea, in caso di morte;

XI-ES. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

XI-F. Dotale con controassicurazione a premio annuo;

XI-FS. Dotale con controassicurazione a premio annuo, s.v.m.;

XI-DS. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

XI-D. Dotale con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

III-a. Temporanea a premio annuo;

III-ad. Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;

III-as. Temporanea a capitale pagabile in quote, a premio annuo;

III-at. Temporanea con trasformazione, a premio annuo;

XXXIV. Temporanea combinata con una vita intera a premio vitalizio;

VI-a. Rendita immediata di sopravvivenza;

VI-C. Rendita differita di sopravvivenza;

C. Mista s.v.m. a premio annuo;

D. Mista a termine fisso s.v.m. a premio annuo;

E. Vita intera a premio temporaneo s.v.m.

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale per le tariffe:

XXXII-b. Mista a premio annuo decrescente dal 4° anno.

XXXIII. Mista a premio annuo decrescente dal 2° anno.

4 % del premio con un massimo del 2 ‰ sul capitale, per le tariffe:

VIII. Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — senza controassicurazione, a premio annuo;

VIII-c. Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — con controassicurazione, a premio annuo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Giulio Spizzichino fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Giulio Spizzichino, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Spizzichino dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Spizzichino Giulio fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1949, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » — con sede in Trieste — è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1-A. Vita intera a premi vitalizi;

1-B. Vita intera a premi temporanei;

1-2. Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;

XII-2. Mista immediata su due teste a premio annuo;

XIII. Mista a termine fisso a premio annuo;

XIII-R. Termine fisso combinato con una temporanea e con una annualità temporanea, a premio annuo;

XXVII. Temporanea abbinata con un capitale differito a premio annuo;

XVI. Vita intera a premi temporanei combinata con rendita;

XI-E. Dotale con controassicurazione a premio annuo combinata con una rendita temporanea, in caso di morte;

XI-ES. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

XI-F. Dotale con controassicurazione a premio annuo;

XI-FS. Dotale con controassicurazione a premio annuo, s.v.m.;

XI-DS. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

XI-D. Dotale con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

III-a. Temporanea a premio annuo;

III-ad. Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;

III-as. Temporanea a capitale pagabile in quote, a premio annuo;

III-at. Temporanea con trasformazione, a premio annuo;

XXXIV. Temporanea combinata con una vita intera a premio vitalizio;

VI-a. Rendita immediata di sopravvivenza;

VI-C. Rendita differita di sopravvivenza;

C. Mista s.v.m. a premio annuo;

D. Mista a termine fisso s.v.m. a premio annuo;

E. Vita intera a premio temporaneo s.v.m.

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale per le tariffe:

XXXII-b. Mista a premio annuo decrescente dal 4° anno.

XXXIII. Mista a premio annuo decrescente dal 2° anno.

4 % del premio con un massimo del 2 ‰ sul capitale, per le tariffe:

VIII. Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — senza controassicurazione, a premio annuo;

VIII-c. Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — con controassicurazione, a premio annuo;

IX-X. Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo;

IXc-Xc. Capitale differito con controassicurazione, a premio annuo;

XVI cresc. Mista a capitale crescente combinata con rendita a premio annuo;

XX. Mista a capitale crescente, a premio annuo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4 % del premio unico per le tariffe:

I n. Vita intera a premio unico;

XII-n. Mista a premio unico;

VII. Rendita vitalizia immediata;

III-n. Temporanea a premio unico;

III-nd. Temporanea a capitale decrescente a premio unico;

III-n R_5-III-n R_{10}. Temporanee a capitale decrescente per cessione quinto stipendio.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: Gronchi

(743)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945.

Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, per n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Considerato che le discipline, a suo tempo instaurate in materia di produzione e vendita dei prodotti conservati, non hanno avuto ulteriore applicazione posteriormente all'8 settembre 1943 sia perchè non confermate, sia perchè gli organismi sulla cui attività erano fondate le discipline stesse sono venuti a mancare per circostanze di guerra o sono stati privati delle loro funzioni o sono stati soppressi;

Ritenuta quindi la necessità di procedere alla abrogazione delle discipline predette;

Decreta:

Sono abrogati:

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 4 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 stesso mese, relativo al divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati;

il decreto Ministeriale 10 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati;

il decreto ministeriale 21 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 dell'8 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei prodotti ortícoli e dei derivati dal latte conservati;

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, alla Confederazione degli industriali limitatamente a tutto quanto si attiene ai prodotti della pesca conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 21 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1943, relativo alla disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti;

il decreto Ministeriale 12 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 stesso mese, relativo al divieto di produzione e vendita di surrogati di tutti i condimenti;

il decreto Ministeriale 9 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 stesso mese, relativo all'accentramento delle lavorazioni di prodotti conservati di origine vegetale.

Roma, addì 11 maggio 1945

L'Alto Commissario: Bergami

(714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Divisione 1ª - Portafoglio

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 892 — Data: 21 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esat. — Capitale L. 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esat. — Capitale L. 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5227 — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esat. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8811 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Carelli Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esat. — Capitale L. 275

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 206,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1364 Mod. A — Data: 20 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia [illegible]

VII. Rendita vitalizia immediata:

III-n. Temporanea a premio unico;

III-nd. Temporanea a capitale decrescente a premio unico;

III-n R, III-n R_{10}. Temporanee a capitale decrescente per cessione quinto stipendio.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: GIOSCHI

(743)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945.

Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, per n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Considerato che le discipline, a suo tempo instaurate in materia di produzione e vendita dei prodotti conservati, non hanno avuto ulteriore applicazione posteriormente all'8 settembre 1943 sia perchè non confermate, sia perchè gli organismi sulla cui attività erano fondate le discipline stesse sono venuti a mancare per circostanze di guerra o sono stati privati delle loro funzioni o sono stati soppressi;

Ritenuta quindi la necessità di procedere alla abrogazione delle discipline predette;

Decreta:

Sono abrogati:

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 4 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 stesso mese, relativo al divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati;

il decreto Ministeriale 10 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati;

il decreto ministeriale 21 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 dell'8 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei prodotti articoli e dei derivati dal latte conservati;

il decreto Ministeriale 2 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione degli estratti e dadi alimentari per brodo;

il decreto Ministeriale 30 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942, relativo al trasferimento alla Società Anonima Riparo prodotti della pesca conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 31 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1943, relativo alla disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti;

il decreto Ministeriale 12 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 stesso mese, relativo al divieto di produzione e vendita di surrogati di tutti i condimenti;

il decreto Ministeriale 9 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 stesso mese, relativo all'accentramento delle lavorazioni di prodotti conservati di origine vegetale.

Roma, addì 11 maggio 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 4

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 802 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Musia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 66.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5287 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galiano Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8821 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Cuccio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 550.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1652 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Androsio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 5.50 % (1937, nominativi) 2 — Rendita L. 2.475.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1664 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5.50 % (1937, nominativi) 1 — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1667 Mod. A — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fidio Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 5.50 % (1937, nominativi) 3 — Rendita L. 165.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 886.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 8 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Ciarlone Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 19 maggio 1945 - N. 112

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

Media dei titoli del 21 maggio 1945 - N. 113

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1945)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

Media dei titoli del 22 maggio 1945 - N. 114

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti)

Nella seduta tenuta il 29 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) il sig. Pina Emilio fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(729)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica il dottor Agostino Giuseppe fu Nicola è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 923, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(731)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 27 aprile 1945, si conferiscono al prof. Amedeo Salzano, liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1936, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione del bilancio 1944 e per nominare i sindaci.

Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(667)

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1945, il dott. Guido Cuccia De Rustis è stato nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

(668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Edmondo Iapoli fu Antonio, nato ad Acerra (Na-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Numero progressivo portato dalla ricevuta: 608 — Data: 8 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Ciurlione Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 19 maggio 1945 - N. 112

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,95
Id. 5 % 1936	»	97,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

Media dei titoli del 21 maggio 1945 - N. 113

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,35

Media dei titoli del 22 maggio 1945 - N. 114

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,25

della Cassa rurale ed artigiana di Monteorio in Valle (Rieti)

Nella seduta tenuta il 20 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monteorio in Valle (Rieti) il sig. Pina Emilio fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(729)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica il dottor Agostino Giuseppe fu Nicola è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(731)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 27 aprile 1945, si conferiscono al prof. Amedeo Salzano, liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione del bilancio 1944 e per nominare i sindaci.

Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(667)

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1945, il dott. Guido Casale De Giustis è stato nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

(668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Edmondo Lupoli fu Amedeo, nato ad Aversa (Napoli) nel 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1939.

Si fa di ragione ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma stampato a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(681)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino con la presente quanto segue:

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ridette ordinanze, ordino che i decreti elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 GIUGNO 1944, N. 165.
Nessun di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla Disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 OTTOBRE 1944, N. 345.
Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 7 SETTEMBRE 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45. (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 12 settembre 1944).

DECRETO MINISTERIALE 4 GENNAIO 1945.
Disposizioni relative agli oneri e agli adempimenti derivanti dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16 gennaio 1945).

(751)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 (Nomina del commissario della Società anonima Italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La terra » con sede in Milano) è escluso con la presente dall'esecutorietà nelle Provincie del territorio soggetto al Governo Militare Alleato e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

2. Il decreto Ministeriale 28 aprile 1945 (Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945) pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

3. Nei confronti del decreto legislativo Luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 158, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 dispongo che il decreto o i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del detto decreto legislativo n. 158 sono esclusi dall'esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato fintanto che non saranno resi esecutivi nelle medesime con successiva ordinanza del Governo Militare Alleato.

In data 19 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(752)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI BERTOLE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECREE OF THE LIEUTENANT OF THE KINGDOM No. 224 of 5 Apr. 45.

Institution into "ENTE MORALE" of the National Association of Italian Partisans (A.N.P.I.) Headquarters in Rome and approval of the Statutes.

U M B E R T O D I S A V O I A
Principe di Piemonte
Lieutenant General of the Realm.

In virtue of the authority bestowed upon us;

Seen the application for the recognition into "Ente Morale" of the Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, instituted in Rome with high patriotic aims and for the assistance of partisans;

Seen the rules and regulations of the Body;

Seen the Decree of the Lieutenant General 1 February 1945 No 58;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Ministers for the Interior, in agreement with the Ministers of War, Navy, Air, and of Occupied Italy;

We have decreed and decree the following:

ART. 1.

The Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) whose Headquarters is in Rome, is recognized as "Ente Morale" (Association recognized by the State).

ART. 2.

The Statute (rules, regulation and organisation) of the Associazione Nazionale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Lieutenant General of the Realm.

In virtue of the authority bestowed upon us;

Seen the application for the recognition into "Ente Morale" of the Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, instituted in Rome with high patriotic aims and for the assistance of partisans;

Seen the rules and regulations of the Body;

Seen the Decree of the Lieutenant General 1 February 1945 No 58;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Ministers for the Interior, in agreement with the Ministers of War, Navy, Air, and of Occupied Italy;

We have decreed and decree the following:

ART. 1.

The Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) whose Headquarters is in Rome, is recognized as "Ente Morale" (Association recognized by the State).

ART. 2.

The Statute (rules, regulation and organisation) of the Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) dated 21 October 1944, and comprising 31 articles is approved, it will bear the approval and will be signed by the President of the Council, Prime Minister, Secretary of State.

2596

ART. 3.

This decree becomes effective on the day following its publication in the Gazzetta Ufficiale of the Realm.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

We order that this decree bearing the seal of the State, may be instituted in the official records of the laws and decrees of the Italian Kingdom, ordering all whom it may concern to obey it and have it enforced.

Given in Rome on 5 April 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Casati - De Courten

Gasparotto - Scoccimarro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Given in Rome on 5 April 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Casati - De Courten

Gasparotto - Scoccimarro.

3595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

S T A T U T E

of the

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA.

PART ~~CHAPTER~~ I.

Institution and Aims.

ART. 1.

A national Association of Italian partisan is instituted and ~~it will~~ to be called: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. (A.N.P.I.).

ART. 2.

The aims of A.N.P.I. are as follows:

a) to gather into one association all those who have participated, by direct personal action in the partisan war for the liberation of Italy against nazi-fascism.

b) to gather together all those who by fighting against nazi-fascism have helped our Country to regain its lost liberty and who have advocated a regime of true democracy in order to prevent any future return of tyranny and absolutism;

c) to take energetic action for the continuation of the fight, side by side with the regular forces of liberation, for the intensification of the fight in order to put an end to German and fascist occupation.

d) to ~~make full value of~~ recognise the partisan war effort for rescue of the Country

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Institution and Aims.

ART. 1.

A national Association of Italian partisan is instituted and ~~it will~~ to be called: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. (A.N.P.I.).

ART. 2.

The aims of A.N.P.I. are as follows:

a) to gather into one association all those who have participated, by direct personal action in the partisan war for the liberation of Italy against nazi-fascism.

b) to gather together all those who by fighting against nazi-fascism have helped our Country to regain its lost liberty and who have advocated a regime of true democracy in order to prevent any future return of tyranny and absolutism;

c) to take energetic action for the continuation of the fight, side by side with the regular forces of liberation, for the intensification of the fight in order to put an end to German and fascist occupation.

d) to ~~make full value of~~ recognise the partisan war effort for rescue of the Country from German slavery and to regain liberty.

e) to ~~make full value in~~ recognise in national and international fields of the contribution made to the cause of liberty by ~~actions~~ the deeds of the partisans.

f) to honour those who fell in the partisan fight, and to perpetuate their memory.

g) to ~~make full value of~~ recognise and protect the rights acquired by the partisans, to participate in the initial plans for the moral and material reconstruction of the Country.

./.

3594

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

h) to strengthen and develop the ties of comradeship and brotherhood amongst the partisans.

i) to ~~utilise any kind~~ employ all means of assistance in order to give moral and material aid to the members and the families of those who fell and those who suffered as a result of the fight for freedom against the nazi-fascists.

l) to promote the institution of centres and bodies for production and work which ~~will be help~~ may assist to lessen unemployment.

~~CHAPTER~~ PART II.

HQ of the Association - Provincial Directorates, Communal Sections.

ART. 3.

The HQ of the Association ~~be~~ shall be in Rome. Provincial directorates ~~will~~ shall be formed in the capitals of ~~those~~ provinces having at least one hundred members in the whole province. Communal sections ~~will~~ shall be formed in ~~the~~ Communes ~~which~~ having at least twenty members.

~~The~~ Members of those provinces or Communes which do not reach the ~~maximum~~ prescribed minimum number, ~~will~~ shall be associated ~~to~~ with the Provincial Directorate or Communal Section with which ~~has~~ they have the closest economic interests.

~~CHAPTER~~ PART III.

Bodies of the Association.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

1) to promote the institution of centres and bodies for production and work which ~~will be help~~ may assist to lessen unemployment.

~~CHAPTER~~ PART II.

HQ of the Association - Provincial Directorates, Communal Sections.

ART. 3.

The HQ of the Association ~~is~~ shall be in Rome. Provincial directorates ~~will~~ shall be formed in the capitals of ~~those~~ provinces having at least one hundred members in the whole province. Communal sections ~~will~~ shall be formed in ~~the~~ Communes ~~with~~ having at least twenty members.

~~The~~ Members of those provinces or Communes which do not reach the ~~maximum~~ prescribed minimum number, ~~will~~ shall be associated ~~to~~ with the Provincial Directorate or Communal Section with which ~~has~~ they have the closest economic interests.

~~CHAPTER~~ PART III.

Bodies of the Association.

ART. 4. 3503

The National Assembly ~~is~~ shall be formed by delegates of the Communal Sections, Each communal section shall appoint~~s~~ its own delegates; if there are more than one hundred members ~~a~~ one delegate will allowed for each hundred and for ~~each fraction~~ a part of a hundred ~~numbering not less than~~ exceeding 50.

The National Assembly ~~will~~ shall be called by the National Committee at least ~~a~~ every year and ~~within~~ not more than three months ~~of~~ after the end of the fiscal year. At least 15 days' notice of the meeting ~~must~~ shall be given.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

In addition the National Committee ~~has to~~ must shall call the National Assembly whenever it ~~is~~ may deem it necessary so to do or for special object ~~or for~~ when so requested ~~for some special purpose~~ by communal sections representing at least one tenth of all members.

The decisions of the National Assembly ~~are taken with~~ shall be by ballot and shall be passed by a majority ~~ballot with the~~ at a meeting attendance ed by ~~or the~~ delegates of Communal Sections representing at least one half of all members.

Upon second calling of the Assembly the decisions ~~are~~ shall be valid notwithstanding what the number of attendants may be.

The Chairman of the National Assembly ~~is~~ shall be elected a new ~~for~~ at each meeting.

The National Assembly shall consider~~s~~ and approve~~s~~ the estimated budget and the past accounts, decides on directives and general policy, appoints the members of the National Committee and the auditors of the National assembly.

The National Assembly ~~will~~ shall meet in Rome ~~for the first time~~. The first meeting shall be held, sixty days after the liberation of Italy; the following meetings ~~will~~ shall be called in such localities as ~~are~~ may be laid down from time to time.

ART. 5.

The National Committee ~~is~~ shall be elected by the National assembly and ~~is~~ shall be composed of:

fifteen members and five reserve members. The Committee shall appoints a national Secretary, a national assistant secretary and a general administrative secretary from amongst its members.

The members of the National Committee ~~will~~ shall remain in office for ~~two~~

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[redacted] valid notwithstanding what the number of attendants may be.

The Chairman of the National Assembly ~~is~~ shall be elected a new ~~for~~ at each meeting.

The National Assembly shall consider~~s~~ and approve~~s~~ the estimated budget and the past accounts, decide~~s~~ on directives and general policy, appoints the members of the National Committee and the auditors of the National assembly.

The National Assembly ~~will~~ shall meet in Rome, ~~for the first time~~ The first meeting shall be held, sixty days after the liberation of Italy; the following meetings ~~will~~ shall be called in such localities as ~~are~~ may be laid down from time to time.

ART. 5.

The National Committee ~~is~~ shall be elected by the National assembly and ~~is~~ shall be composed of:

fifteen members and five reserve members. The Committee shall appoints a national Secretary, a national assistant secretary and a general administrative secretary from amongst its members.

The members of the National Committee ~~will~~ shall remain in office for two years.

3592

The National Assembly, ~~can~~ may at any ~~moment~~ time cancel the appointment of ~~the~~ any members of the National Committee.

The National Committee shall meets normally in Rome once a month, and ~~can~~ may meet exceptionally whenever the national secretary or five members or the auditors deem it necessary.

~~The~~ Three days notice of ~~the~~ any meeting ~~must~~ shall be given.

The National Committee ~~is~~ shall be the executive body of the national assembly, and its duties ~~are:~~ shall be:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) to provide for the implementation of all the aims of the association, ~~laying down~~ by the rules and directives, which ~~will~~ it shall be forwarded to the Provincial Committees;

b) ~~inspect~~ supervise the activities of Provincial Committees.

c) Prepare yearly the estimate budget for the next year and close the accounting of the past year for the Association both of ~~which will~~ shall be discussed and approved by the National Assembly.

d) Approve yearly the estimate budgets and accounts of Provincial Committees.

e) Act as arbitrator in any controversy which may arise within the Association.

f) Make all necessary provisions for the administration and smooth running of the Association.

ART. 6.

The National secretary ~~is~~ shall be the legal representative of the Association, in all matters, he ~~will~~ shall be responsible for the implementation of all decisions of the National Committee, and ~~in case of~~ if prevented from acting by other absence or impediment the National Assistant secretary ~~will~~ shall act for him.

ART. 7.

The auditors of the National Association, ~~are~~ shall be elected by the National Assembly, and ~~they will comprise~~ shall consist of three active auditors and two deputy auditors, chosen from amongst the members. They ~~will~~ shall appoint from amongst their members a chairman and ~~will~~ shall meet at least once in every three months to inspect the accounts and administration of the National Association.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

accounting of the past year for the Association both of which ~~will~~ be discussed and approved by the National Assembly.

d) Approve yearly the estimate budgets and accounts of Provincial Committees.

e) Act as arbitrator in any controversy which may arise within the Association.

f) Make all necessary provisions for the administration and smooth running of the Association.

ART. 6.

The National secretary ~~is~~ shall be the legal representative of the Association, in all matters, he ~~will~~ shall be responsible for the implementation of all decisions of the National Committee, and ~~in case of~~ if prevented from acting by other absence or impediment the National Assistant secretary ~~will~~ shall act for him.

ART. 7.

The auditors of the National Association, ~~are~~ shall be elected by the National Assembly, and ~~they will comprise~~ shall consist of three active auditors and two deputy auditors, chosen from amongst the members. They ~~will~~ shall appoint from amongst their members a chairman and ~~will~~ shall meet at least once in every three months to inspect the accounts and administration of the National Association.

3591

ART. 8.

In ~~each~~ every province the Provincial Assembly ~~is formed by~~ shall be composed of the delegates of communal Sections; ~~if~~ which there are more than twenty members the sections ~~will~~ shall appoint one delegate for ~~each~~ every twenty members or fraction ~~of twenty~~ thereof. Ordinary meetings of the Provincial Assembly ~~is~~ shall be summoned normally ~~called~~ shall meet once a year, in such place as ~~will~~ may be decided by the provincial committee, or ~~exceptionally upon the~~ extraordinary meetings shall be convened on the request of the National Committee, or on a ~~justified~~ request stating the purpose for which the meeting is required of the ~~communal~~ sections, of a number representing at least one tenth of the members of the provinces.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

At least ten days notice of a meeting of the assembly ~~must~~ shall be given.

~~In order that~~ The passing of decisions ~~taken~~ by the provincial assembly ~~should~~ shall be ~~valid~~ subject to, the same rules as are laid down for the national assembly ~~will apply~~.

The Chairman of the provincial assembly ~~is~~ shall be elected at each meeting .

ART. 9.

The provincial assembly shall appoints the members of the provincial committee and the auditors of the provincial Directorate, scrutinises and approves the estimate budget, and the accounts prepared yearly by the provincial Committee, and decides upon matters of general policy of the province, ~~in agreement~~ consistently with the decisions of the National Assembly.

ART. 10.

The Provincial Committee ~~is~~ shall be elected by the provincial assembly and ~~will~~ shall sit in ~~the locality chosen~~ such place as may be dictated by the Assembly.

It ~~is comprised~~ shall consist of : nine active members and three reserve members.

The provincial Committee shall choose from amongst its members one provincial secretary, one provincial assistant secretary and one provincial administrative secretary.

The members of the provincial committee ~~will~~ shall hold their appointments ~~for~~ one year. At ~~all~~ any times the provincial assembly ~~can~~ may cancel the appointments.

The provincial Committee ~~will meet ordinarily~~ Ordinary meetings of shall be held once a month, in the place selected, ~~once a month~~, and ~~exceptionally~~ extraordinary meetings shall be held when ~~ever~~ the provincial secretary or three members or the auditors deem ~~it~~ necessary.

At least three days notice of the meeting ~~must~~ shall be given .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

The provincial assembly shall appoint the members of the provincial committee and the auditors of the provincial Directorate, scrutinizes and approves the estimate budget, and the accounts prepared yearly by the provincial Committee, and decides upon matters of general policy of the province, consistently with the decisions of the National Assembly.

ART. 10.

The Provincial Committee shall be elected by the provincial assembly and shall set in such place as may be dictated by the Assembly.

It shall consist of : nine active members and three reserve members.

The provincial Committee shall choose from amongst its members one provincial secretary, one provincial assistant secretary and one provincial administrative secretary.

The members of the provincial committee shall hold their appointments for one year. At any time the provincial assembly may cancel the appointments.

Ordinary meetings of the provincial Committee shall be held once a month in the place selected, extraordinary meetings shall be held when the provincial secretary or three members or the auditors deem it necessary.

At least three days notice of the meeting shall be given.

The Provincial Committee shall be the executive body of the provincial assembly, and shall exercise all the functions of the National Committee in regard to the Communal Committees of the province and shall implement the directives and instructions of the national Committee, and the decisions of the provincial assembly.

3590

The provincial Committee, shall furthermore, prepare yearly the estimate budget for the next year and the accounts of the past year, which it shall submit for approval to the provincial assembly, and it shall provide the approval of the yearly estimate budgets and accounts of the Communal Committees.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

ART. 11.

The provincial secretary shall carry out ~~is responsible for the implementation of~~ the decisions of the provincial Committee, and in case of his absence or prevention ~~impediment~~ the provincial assistant secretary will act for him.

ART. 12.

The auditors of the provincial Directorate shall be ~~are~~ appointed by the provincial Assembly and consist of ~~comprise~~ three acting auditors and two reserve auditors chosen from amongst the members.

ART. 13.

In each Commune the Communal Assembly shall be ~~is~~ composed of all the members of the Communal Section.

Ordinary meeting of The communal Assembly shall ~~will~~ be normally called once in every year by the Communal Committee and extraordinary meetings shall be called ~~exceptionally upon~~ request of the National Committee, of the provincial Committee or upon a ~~justified~~ request stating the purposes for which the meeting is requested of at least one tenth of the members.

At least ten days notice of a meeting of the assembly shall ~~must~~ be given.

Passing of resolutions ~~In order that the deliberations~~ of the Communal Assembly shall be subject to ~~valid~~ formalities as laid down the same ~~rules established~~ passing of resolutions for the ~~deliberations~~ of the national assembly. ~~will apply.~~

The chairman of the Communal Assembly shall be ~~is~~ elected at each meeting.

ART. 14.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

ART. 12.

The auditors of the provincial Directorate ~~are~~ shall be appointed by the provincial Assembly and ~~comprise~~ consist of three acting auditors and two reserve auditors chosen from amongst the members.

ART. 13.

In each Commune the Communal Assembly ~~is~~ shall be composed of all the members of the Communal Section.

The communal Assembly ~~will~~ shall be normally called once in every year by the Communal Committee and ~~exceptionally~~ ordinary meeting of ~~upon~~ extraordinary meetings shall be called request of the National Committee, of the provincial Committee or upon a ~~justified~~ request stating the purposes for which the meeting is requested of at least one tenth of the members.

At least ten days notice of a meeting of the assembly ~~must~~ shall be given.

~~In order that the deliberations~~ Passing of resolutions of the Communal Assembly ~~shall~~ subject to be ~~valid~~ the same ~~rules~~ formalities as laid down ~~established~~ for the ~~deliberations~~ passing of resolutions of the national assembly. ~~will apply.~~

The chairman of the Communal Assembly ~~is~~ shall be elected at each meeting.

ART. 14.

The Communal Assembly shall ~~appoints~~ the members of the Communal Committee and the auditors of the Communal Section; it ~~will~~ shall scrutinize and approve the yearly estimates and the accounts of the preceding year, prepared by the Communal Committee, and ~~shall~~ shall deliberate on all matters of general policy within the commune ~~in agreement~~ consistently with the decisions of the national assembly and of the provincial assembly.

3589

ART. 15.

The Communal Committee ~~is~~ shall be appointed by the Communal Assembly and ~~is~~ shall be formed of : five active members and two reserve members.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Communal Committee shall chose from amongst its members one secretary, one assistant secretary and one administrative secretary.

The members of the Communal Committee shall hold their appointments for one year. The Communal Assembly shall have the power to cancel the such appointments at any time.

Ordinary meetings of The Communal Committee shall be held normally once every month or exceptionally extraordinary meeting shall be held whenever the secretary or two members and the auditors deem it necessary.

At least three days notice shall be given of a meeting of the committee.

The Communal Committee shall be the executive body of the Communal Assembly. It shall prepare the yearly estimates and the accounts of past expenses to be submitted to the Communal Assembly, it shall provide for the assistance of the members and shall implement the directives and instructions of the national committee and of the provincial Committee.

The Communal Committee shall scrutinize all the applications for membership, in conformity with the rules laid down by this Statute and the directives issued by the National Committee, it shall forward the said above applications to the provincial Committee for their decisions.

All those whose membership has not been accepted by the provincial Committee shall have the right to appeal to the National Committee.

ART. 16.

The secretary shall carry out the decisions deliberations of the Communal Committee, and in case of his absence the assistant Secretary will act in his place.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

The Communal Committee ~~will meet~~ normally once ~~each~~ every month or exceptionally meeting shall be held whenever the secretary or two members and the auditors deem it necessary.

At least three days notice ~~will~~ shall be given of a meeting of the committee.

The Communal Committee ~~is~~ shall be the executive body of the Communal Assembly. It ~~will~~ shall prepare the yearly estimates and the accounts of past expenses to be submitted to the Communal Assembly, it ~~will~~ shall provide for the assistance of ~~the~~ members and ~~to~~ shall implement ~~the~~ the directives and instructions of the national committees and of the provincial Committee.

The Communal Committee shall scrutinize ~~the~~ all applications for membership, in conformity ~~agreement~~ with the rules laid down by this Statute and the directives issued by the National Committee, it shall forward ~~ing~~ the said ~~above~~ applications to the provincial Committee for their decisions.

All those whose membership has not been accepted by the provincial Committee shall have the right to ~~of~~ appeal to the National Committee.

ART. 16.

The secretary shall carry out ~~is responsible for the implementation of~~ the decisions ~~deliberations~~ of the Communal Committee, and in case of his absence the assistant Secretary will act ~~for him~~ in his place.

ART. 17.

The auditors of the Communal Section, being two active auditors and one reserve auditor, shall be appointed by the Communal Assembly and shall be chosen from amongst its members. They will meet at least once every three months to ~~supervise~~ scrutinise on the accounts and administration of the Communal Section.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PART.
~~CHAPTER~~ IV

The Members.

ART. 18.

~~Honorary members are~~ Those partisans who fell in action, ~~and~~ shall be honorary members as shall those who as political prisoners, hostages, or victims of reprisals have been murdered by nazists and fascists.

ART. 19.

~~Members can be:~~ The following are eligible for membership:-

Permanent or active organizers and members of bands which have actually participated in actions or sabotage; and all those who have, in any way, accomplished acts of exceptional gallantry in the fight for liberation.

ART. 20.

The admission of members ~~is~~ shall be decided by the provincial committee. The application shall be made ~~out~~ on the special forms of the association, ~~must~~ and be completed with the certificate issued by the competent Authority ~~as~~, and it shall be in accordance with the standing orders, and forwarded to the Communal Committee.

~~Provisionally, the~~ Applications of those who have all the necessary qualifications to obtain the ~~above mentioned~~ said certificate, but have not yet received it, ~~can be~~ may be provisionally accepted. Such applications ~~will~~ shall not be finally confirmed ~~only~~ except upon presentation of the certificate and ~~following a~~ by decision of the provincial committee.

Whenever special circumstances so require it, the National Committee ~~has the~~ may intervene in the question of any the Provincial Committee has reached

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 19.

The following are eligible for membership: -
~~Members can be:~~

Permanent or active organizers and members of bands which have actually participated in actions or sabotage; and all those who have, in any way, accomplished acts of exceptional gallantry in the fight for liberation.

ART. 20.

The admission of members ~~is~~ shall be decided by the provincial committee. The application shall be made ~~out~~ on the special forms of the association, ~~must~~ and be completed with the certificate issued by the competent Authorit~~ies~~y, and it shall be in accordance with the standing orders, and forwarded to the Communal Committee.

~~Provisionally,~~ the Applications of those who have all the necessary qualifications to obtain the ~~above~~ said ~~mentioned~~ certificate, but have not yet received it, may be provisionally ~~can be~~ accepted. Such applications ~~will~~ shall not be finally confirmed ~~only~~ except upon presentation of the certificate and ~~following~~ by a decision of the provincial committee.

Whenever special circumstances so require it, the National Committee ~~has the~~ may intervene in the question of ~~authority to interfere in~~ the admission of any members, even after the Provincial Committee has ruled a decision ~~of the provincial Committee.~~

3587

ART. 21.

The ~~possible admission to~~ eligibility membership of those who may obtain from the ~~competent~~ appropriate authorit~~ies~~y, and in accordance with the standing orders, the qualification of "well deserving" in the fight for the liberation (or any other similar qualifications), will be decided by the first National Assembly.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 22.

Every ~~The~~ member shall ~~will~~ undertake not to belong to any other similar partisan organisation, ~~associations~~, and to pay the membership fees and the cost of his membership ~~the identification~~ card.

ART. 23.

Every ~~Each~~ member shall be ~~is~~ entitled to receive the benefit all assistance services which the Association may organise either directly or through other bodies especially instituted.

ART. 24.

Any ~~The~~ member who becomes guilty of dishonorable action~~s~~, or of any breaches of discipline may be subjected to ~~is liable~~ of the following sanctions by ~~or from~~ the association:

a) ~~reproach.~~ reprimand.

b) suspension.

c) ~~rejection.~~ expulsion.

ART. 25.

In addition to expulsion ~~ejection~~, which shall take ~~will become~~ effect~~ive~~ from ~~on~~ the day following the decision, membership may be ~~forfeited~~ for the following reasons :

a) resignation, which shall take ~~will~~ become effect~~ive~~ from ~~upon~~ the day following acceptance ~~tion~~.

b) Non payment of membership fees which shall take effect from ~~will be forfeited~~, on the day following the resolution ~~decision adopted~~ on the matter passed by the appropriate ~~competent~~ body.

ART. 26.

The Provincial Committee is hereby ~~the body having the necessary authority~~ authorised to

[illegible] the matters dealt with in para 24 and 25.

3586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

~~Each~~ member ~~is~~ entitled to all assistance services which the Association may organize either directly or through other bodies ~~especially instituted.~~

ART. 24.

~~The~~ any member who becomes guilty of dishonorable actions, or of any breaches of discipline ~~is liable~~ may be subjected to the following sanctions by ~~or from~~ the association:

a) ~~reproach.~~ reprimand.

b) suspension.

c) ~~rejection.~~ expulsion.

ART. 25.

In addition to ~~eiection~~ expulsion, which ~~will~~ shall take ~~become~~ effective ~~on~~ from the day following the decision, membership may be ~~forfeited~~ for the following reasons :

a) resignation, which ~~will~~ shall take become effective ~~upon~~ from the day following acceptance ~~tion.~~

b) Non payment of membership fees ~~will be forfeited,~~ which shall take effect from on the day following the ~~decision~~ resolution ~~adopted~~ passed on the matter by the ~~competent~~ appropriate body.

ART. 26.

The Provincial Committee is ~~the body having the necessary authority~~ hereby authorized to pass a judgment on the matters dealt with in para 24 and 25.

~~The gen~~ shall ~~must~~ be ~~notified to~~ informed the member by the provincial Committee, ~~in a~~ by registered letter inviting of the charges and invited the member to report within twenty days and bring forth his ~~justifications~~ defence. ~~Decisions must also~~ The member shall be notified of the decision by ~~to the members with a~~ registered letter.

The member ~~has~~ shall have a right of appeal against all ~~proceedings~~ decisions taken against him, to the National Committee within thirty days from the date of receipt of the notification by registered letter.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

PART ~~CHAPTER~~ V

Means of operation

ART. 27.

The association, ~~obtains funds~~ shall derive its income for its activities ~~through~~ from interest on accumulated funds, ~~through~~ from membership fees, ~~through possible contributions~~ from such grants as may be made by the State and/or other bodies, or individuals, ~~and through~~ or from the cooperation of welfare and patriotic bodies.

ART. 28

The membership fee of the Association ~~is~~ shall be fixed at two lire monthly which ~~will~~ shall be paid direct to the communal sections which in turn will pay in 20% of each fee to the provincial Committee, who in turn will send half of the total amount to the National Committee, together with a nominal roll of members.

The cost of identification card, which ~~will~~ shall be issued yearly, ~~is fixed at~~ shall be ten lire, and ~~will~~ be collected by the communal sections at the time of issue; it will then be paid ~~in~~ to the National Committee.

The above amount ~~will~~ shall be returned to the applicant in the event of his application being refused.

CHAPTER VI.

ART. 29

Official appointments ~~are~~ shall be made ~~by~~ by regularly members, and in those cases referred to in articles 4 and 8, by the delegated of Communal sections.

shall be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

funds, ~~through~~ from membership fees, ~~through possible contributions from the State or~~ other bodies, or individuals, ~~and through~~ or from the cooperation of welfare and patriotic bodies.

ART. 28

The membership fee of the Association ~~is~~ shall be fixed at two lire monthly which ~~will~~ shall be paid direct to the communal sections which in turn will pay in 20% of each fee to the provincial Committee, who in turn will send half of the total amount to the National Committee, together with a nominal rolls of members.

The cost of identification card, which ~~will~~ shall be issued yearly, ~~is fixed at~~ shall be ten lire, and ~~will~~ be collected by the communal sections at the time of issue; it will then be paid ~~in~~ to the National Committee.

The above amount ~~will~~ shall be returned to the applicant in the event of his application being refused.

CHAPTER VI.

ART. 29

Official appointments ~~are~~ shall be made by regularly members, and in those cases referred to in articles 4 and 8, by the delegated of Communal sections.

The elections ~~are~~ shall be carried out by secret and direct ballot according to the instructions issued by the National Committee in accordance with the principles of democratic representation.

All members ~~are~~ shall be eligible for official appointments and can be reelected.

Reserve members ~~may intervene at~~ take part in the assemblies without ballot, but ~~they~~ are not entitled to vote. When a vacancy occurs on one of the directive bodies it ~~will~~ shall be filled by the most senior reserve member.

./.

2585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 30.

The financial year shall be ~~is identical with~~ the solar year. The Communal Committees, ~~the~~ Provincial Committees and the National Committee shall ~~will~~ make out their estimate budget for the following year, by the 1st Nov. and during the month of February will complete ~~prepare~~ the account of past expenditures attaching thereto ~~with attaching~~ a statement of income.

The estimates shall ~~will~~ be submitted for the approval of the respective communal, provincial and national assemblies, before the end of the year, and the past accounts with the statements attached by the 30 April.

The estimates shall ~~will~~ be deemed approved ~~considered effective~~ if the competent bodies, shall not have ~~not~~ returned them with observations before the expiration of ~~within~~ thirty days from their receipt of the documents.

Accounting and administrative functions, and treasury services for the body shall be ~~are~~ governed by the same rules that regulate the administration and general accounting of ~~the~~ state's property.

PART ~~CHAPTER~~ VII

Provisional Rules.

ART. 31.

Until the national assembly has been ~~is~~ called, as by art. 4, the members of the National Committee shall be ~~are~~ appointed by the Central Committee of National Liberation from amongst those who are entitled to be ~~members~~ of the National Association of Italian Partisans. (A.N.P.I.)

ROME 21 October 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of income.

The estimates ~~will~~ shall be submitted for the approval of the respective communal, provincial and national assemblies, before the end of the year, and the past accounts with the statements attached by the 30 April.

The estimates ~~will~~ shall be ~~considered effective~~ deemed approved if the competent bodies, shall not have ~~not~~ returned them with observations ~~within~~ before the expiration of thirty days from their receipt ~~of the documents~~.

Accounting and administrative functions, and treasury services for the body shall be ~~are~~ governed by the same rules that regulate the administration and general accounting of ~~the~~ state's property.

PART ~~CHAPTER~~ VII

Provisional Rules.

ART. 31.

Until the national assembly has been ~~is~~ called, as by art. 4, the members of the National Committee shall be ~~are~~ appointed by the Central Committee of National Liberation from amongst those who are entitled to be ~~members~~ of the National Association of Italian Partisans. (A.N.P.I.)

3584

ROME 21 October 1944.

Approved by the President of the Council of Ministers

Prime Minister Secretary of State.

BONOMI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

F59A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION
PATRIONS BRANCH

Ext. 620

Ref : 141/PAT
Copy to : 141/1/PAT
Subject : Gazzetta Ufficiale No 53 dated 2 May, 1945.

12th May, 1945

To : Legal Sub Commission.

F158

1. Reference your AC/4010/4 dated 7th May 45.

2. This Sub Commission requests that Legislative Decree No 158 of the 5th April be implemented in AMG Territory but with a saving clause in the implementation to the effect that any decrees by which the President of the Council of Ministers may set up Local Commissions under art. 7 can only be implemented in AMG Territory by the authority and with the approval of this Commission.

for R.R. CRIPPS, Colonel,
Director,
Local Government Sub Commission.

3583

/mlo.

451

(Memorandum for Civil Affairs Section)

SUMMARY OF PROVISIONS IN DECREE No. 158 OF 5 APRIL 1945

OBJECT : ASSISTANCE TO PATRIOTS ON LIBERATED ITALY

Art. 1 - Abolishes the old National Commission and Patriot Office for liberated Italy.

Art. 2 - Makes (a) Ministry of occupied Italy responsible for the assistance to Patriots in advanced areas under A.M.G.

(b) High Commissariat for Veterans responsible for assistance to Patriots in all other territory in Liberated Italy.

Art. 3 - Institutes a Commission in Rome to deal with the recognition of ranks to Patriots according to their merits and describes the composition of the Commission.

Art. 4 - Institutes a Commission in Rome for the scrutinizing of the recommendations for awards and pensions.

Art. 5 - Places the Commission under the jurisdiciton of the Presidency of the Council.

Art. 6 - ~~Proceeds~~ Provides for all information concerning Patriots in occupied Italy or recently liberated Italy to be transmitted by the Ministry of occupied Italy in agreement with Ministry of War to Secretariat Office of the Commission.

Art. 7 - States that whenever necessary local Commissions may be instituted with same duties as outlined in Arts. 3 and 4 and ruled by Art. 5.

Art. 8 - Provides for appeal being made against decisions concerning recognition of qualifications and rewards, to another Commission in Rome.

Art. 9 - Defines : - (a) Patriots

(b) Wounded Patriot

(c) Fallen Patriot

3582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

(b) High Commissariat for Veterans responsible for assistance to Patriots in all other territory in Liberated Italy.

Art. 3 - Institutes a Commission in Rome to deal with the recognition of ranks to Patriots according to their merits and describes the composition of the Commission.

Art. 4 - Institutes a Commission in Rome for the scrutinizing of the recommendations for awards and pensions.

Art. 5 - Places the Commission under the jurisdiciton of the Presidency of the Council.

Art. 6 - ~~Proceeder~~ Provides for all information concerning Patriots in occupied Italy or recently liberated Italy to be transmitted by the Ministry of occupied Italy in agreement with Ministry of War to Secretariat Office of the Commission.

Art. 7 - States that whenever necessary local Commissions may be instituted with some duties as outlined in Arts. 3 and 4 and ruled by Art. 5.

Art. 8 - Provides for appeal being made against decisions concerning recognition of qualifications and rewards, to another Commission in Rome.

Art. 9 - Defines : - (a) Patriots

(b) Wounded Patriot

(c) Fallen Patriot

3582

Art. 10 - Authorizes the Treasury to amend the Budget.

Art. 11 - Makes the Decree Law on the day following the publication.

NOTE - This Branch has no reasonable excuse for excluding any of the provisions of the Decree from present and future implementation in any territory.

11 May 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT OF THE REALM 5 APRIL 1945-No.153 -

ASSISTANCE TO PATRIOTS OF LIBERATED ITALY

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

With the authority bestowed upon us :

Seen the Legislative Decree of the Lieutenant of the Realm of 9 November 1944 N. 319 on instituting a National Committee and an office for the Patriots of Liberated Italy ;

Seen the Decree of the Lieutenant of the Realm 12 December 1944, N. 395 instituting the Ministry of occupied Italy;

Seen the legislative Decree of the Lieutenant of the Realm 1 March 1945, No. 119 on the institution of the High Commissariat for the Veterans ;

Seen art. 4 of the Decree law of the Lieutenant of the Real 25 June 1944, N.151.

Seen the legislative Decree of the Lieutenancy of the Realm 1 February 1945, N. 53, on the issue, proclamation and publication of the decrees of the Lieutenant of the Realm and of other provisions;

Heard the decisions of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State, in agreement with all Ministers,

We have sanctioned and divulge the following:

Art. 1

The National Committee and the office for the Patriots of Liberated Italy, instituted under the legislative decree No. 9, November 1944 N. 319 of the Lieutenant of the Realm are abolished.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Seen the Legislative Decree of the Lieutenant of the Realm of [illegible]

N. 319 on instituting a National Committee and an office for the Patriots of Liberated Italy ;

Seen the Decree of the Lieutenant of the Realm 12 December 1944, N. 395 instituting the Ministry of occupied Italy;

Seen the legislative Decree of the Lieutenant of the Realm 1 March 1945, No. 110 on the institution of the High Commissariat for the Veterans ;

Seen art. 4 of the Decree Law of the Lieutenant of the Real 25 June 1944, N.151.

Seen the legislative Decree of the Lieutenancy of the Realm 1 February 1945, N. 58, on the issue, proclamation and publication of the decrees of the Lieutenant of the Realm and of other provisions;

Heard the decisions of the Council of Ministers;

Upon the recommendation of the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State, in agreement with all Ministers,

We have sanctioned and divulge the following:

Art. 1

The National Committee and the office for the Patriots of Liberated Italy, instituted under the legislative decree No. 9, November 1944 N. 319 of the Lieutenant of the Realm are abolished.

3581

Art. 2

For the territories of advanced zones under the jurisdiction of A.M.G., moral and material assistance for patriots, their reemployment for the furtherance of the war effort are the responsibility of the Ministry of Occupied Italy in agreement with the Ministry of War.

Such responsability ceases as soon as Patriots are absorbed into the Armed Forces, or return to civil employment or to their homes.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

For other territories of liberated Italy or from the time when the responsability of the Ministry of Occupied Italy ceases, moral and material assistance for patriots will be the responsability of the High Commissariat for the Veterans.

Art. 3

A Commission is instituted in Rome for the recognition of the status the patriots. The Commission will be presided over by a representative of the National Association of partisans of Italy (A.N.P.I.) and composed of ten members, two of whom will be members of the Armed Forces, six will be appointed by the A.N.P.I., one will be a representative of the National Association of war veterans and one a representative of the National Association of war invalids.

Art. 4

A Commission is instituted in Rome to scrutinize the recommendations for awards to patriots. The Commission is presided by one officer of the Armed Forces and composed of four members, two of which will be officers of the Armed Forces, two will be appointed by the A.N.P.I.

The attendance of three members will constitute a quorum.

Art. 5

The Commissions referred to in the above articles are placed under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers, and are appointed by the President of the Council, in agreement with the Ministers of Occupied Italy and of War.

The Commission will have one secretarial office, which will collect all data concerning patriot activities, and submit them for the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

A Commission is instituted in Rome for the recognition of the status of the patriots. The Commission will be presided over by a representative of the National Association of partisans of Italy (A.N.P.I.) and composed of ten members, two of whom will be members of the Armed Forces, six will be appointed by the A.N.P.I., one will be a representative of the National Association of war veterans and one a representative of the National Association of war invalids.

Art. 4

A Commission is instituted in Rome to scrutinize the recommendations for awards to patriots. The Commission is presided by one officer of the Armed Forces and composed of four members, two of which will be officers of the Armed Forces, two will be appointed by the A.N.P.I.

The attendance of three members will constitute a quorum.

Art. 5

The Commisions referred to in the above articles are placed under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers, and are appointed by the President of the Council, in agreement with the Ministers of Occupied Italy and of War.

The Commission will have one secretarial office, which will collect all data concerning patriot activities, and submit them for the consideration and decision of the Commissions. The secretarial office issues the certificates of recognition of status and for rewards, in accordance with the deci ions of the Commissions.

Art. 6

All data concerning patriots activities in occupied Italy or in the territories which have been recently liberated, will be transmitted in due course to the Secretarial Office of the Commissions, by the Ministry of Occupied Italy, in agreement with the Ministry of War.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

With regard to other territories, the secretarial office, will make use of all such data as may be collect direct or which may have been submitted either by the A.N.P.I. or by the Ministries of occupied Italy, or of War.

Art. 7

When ever necessary, local commissions can be instituted, under a decree of the President of the Council of Ministers, in agreement with the Ministers of Occupied Italy, of the War, and of the Treasury. The duties of such Commissions will be those outlines in arts. 3 and 4, will have under their jurisdiction such territories as will be specified in the decree of the Presidency of the council of Ministers under reference . The rules of Art. 5 will apply to these Commissions.

12A

Art. 8

Appeals against all decisions concerning the recognition of the qualification of patriots, may be made to a superior Commission. This Commission will be presided over by a number of the A.N.P.I. and composed of twelve members, three of whom will be members of the Armed Forces, seven appointed by the A.N.P.I., one appointed by the National Association of Veterans, and one by th National Association of War Invalidds.

The attendance of seven members will constitute a quorum.

Appeals against the decisions of the Commissions for the scrutiny of the recommendations for awards to patriot, may be made to a superior (second degree) Commission. This Commission will be presided over by an Officer of the Armed Forces and will be composed of eight members, four of whom will be officers of the Armed Forces, and four appointed by the A.N.P.I.

The attendance of five members will constitute a quorum.

The Commission mentioned above, will sit in Rome, and are under the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

of the President of the Council of Ministers, in agreement with the Ministers of Occupied Italy, of the War, and of the Treasury. The duties of such Commissions will be those outlines in arts. 3 and 4. will have under their jurisdiction such territories as will be specified in the decree of the Presidency of the council of Ministers under reference . The rules of Art. 5 will apply to these Commissions.

Art. 8

Appeals against all decisions concerning the recognition of the qualification of patriots, may be made to a superior Commission. This Commission will be presided over by a number of the A.N.P.I. and composed of twelve members, three of whom will be members of the Armed Forces, seven appointed by the A.N.P.I., one appointed by the National Association of Veterans, and one by th National Association of War Invalides.

The attendance of seven members will constitute a quorum.

Appeals against the decisions of the Commissions for the scrutiny of the recommendations for awards to patriot, may be made to a superior (second degree) Commission. This Commission will be presided over by an Officer of the Armed Forces and will be composed of eight members, four of whom will be officers of the Armed Forces, and four appointed by the A.N.P.I.

The attendance of five members will constitute a quorum.

The Commission mentioned above, will sit in Rome, and are under the jurisdiction of the Presidency of the Council of Ministers' They will be appointed by the President of the Council of Ministers, in agreement with the Ministers of Occupied Italy and of War.

Both Commissions will be served by a single Secretariat Office.

3579

Art. 9

The following qualifications are required for the recognition of the status of fighting patriot, patriot fallen in the war of liberation, wounded in or highly commended in the war of liberation :

(a) Fighting patriot - All organizers and permanent members

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

of active bands, who have actually taken part in actions and sabotage. All those who have performed acts of outstanding gallantry and bravery in the war of liberation.

(b) Patriot fallen in the war for liberation; all those that have been assassinated by the nazist or by the fascist as combatants or political prisoners or as hostages or victims of reprisals .

(c) Wounded in the war of liberation; all those as in (b) who have been wounded or invalided. All those who do not actually qualify for the status of fighting patriot, but have carried out at their own considerable risks activities on support of the war of liberation, or who have collaborated with active bands, are recognized as highly commended in the war of liberation.

Art. 10

The Minister for the Treasury is authorized to make under decrees of its own, the necessary amendements to the budget.

Art. 11

This Decree will become effective on the day following the publication on the Gazzetta Ufficiale of the Kingdom.

We order, etc.

(Signed)
U. A. S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

or as hostages or victims of reprisals.

(c) Wounded in the war of liberation; all those as in (b) who have been wounded or invalided. All those who do not actually qualify for the status of fighting patriot, but have carried out at their own considerable risks activities on support of the war of liberation, or who have collaborated with active bands, are recognized as highly commended in the war of liberation.

Art. 10

The Minister for the Treasury is authorized to make under decrees of its own, the necessary amendements to the budget.

Art. 11

This Decree will become effective on the day following the publication on the Gazzette Ufficiale of the Kingdom.

We order, etc.

(Signed)
U. A. S.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

9C

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. /mt.
7 May 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 53 of 2 May 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(1) This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Public Works

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 154 of 1 March 1945.
Rules relating to plans for the reconstruction of war damaged habitations.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 155 of 22 March 1945.
Declaration of cultivated land areas.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 156 of 5 April 1945.
Prohibiting sub-lease of land tenements.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 157 of 5 April 1945.
Extending the time limits for the registration of agrarian contracts.

(e) Local Gvt (Patriot Beach) Civil Affairs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 158 of 5 April 1945.
Assistance to patriots of liberated Italy.

(f) Industry Public Works

(f) Decree of the Lieutenant General of 8 March 1945.
Constituting a Consortium for the "Cooperative di produzione e lavoro - Edilconsorzio" in Rome Province and approving its relative charter.

(g) Transportation Public Works

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Abrogating the Presidential Decree of 29 January 1945 concerning the dissolution of the Administrative Council of the "Societa' Imprese Centro Italia" (S.I.C.I.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h)

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(1) This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Public Works

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 154 of 1 March 1945.
Rules relating to plans for the reconstruction of war damaged habitations.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 155 of 22 March 1945.
Declaration of cultivated land areas.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 156 of 5 April 1945.
Prohibiting sub-lease of land tenements.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 157 of 5 April 1945.
Extending the time limits for the registration of agrarian contracts.

(e) Local Gvt (Patriot Branch) Civil Affairs

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 158 of 5 April 1945.
Assistance to patriots of liberated Italy.

(f) Industry Public Works

(f) Decree of the Lieutenant General of 8 March 1945.
Constituting a Consortium for the "Cooperative di produzione e lavoro - Edilconsorzio" in Rome Province and approving its relative charter.

(g) Transportation Public Works

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 10 April 1945.
Abrogating the Presidential Decree of 29 January 1945 concerning the dissolution of the Administrative Council of the "Societa' Imprese Centro Italia" (S.I.C.I.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h) Industry Commerce Public Utility

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 27 April 1945.
Appointing a Commissioner for the extraordinary administration of the "Societa' Mineraria Carbonifera Sarda".

3577

(i) Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 April 1945.
Appointing a commissioner for the Italian Insurance and Reinsurance Company "La Terra" with seat in Milan.

(j) Finance Commerce

(j) Ministerial Decree of 2 April 1945.
Modifying the selling price of certain types of tobacco to the public.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Authorizing the "Banca Toscana" with seat in Florence to open a branch in Brozzi (Firenze).

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Authorizing the Bank of Naples with seat in Naples to open a branch at Quartu S. Elena (Cagliari).

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 17 April 1945.
Authorizing the "Credito Italiano" with seat in Genova to open a branch at Reggio Calabria.

(n) Industry Commerce Agriculture

(n) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Appointing Presidents for the Councils of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera and Rieti.

(o) Agriculture

(o) Ministerial Decree of 19 April 1945.
Ratifying the appointment of a Commissioner for the temporary ordinary and extraordinary administration of the Provincial Agrarian Consortium of Foggia.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Reinstating Rag. Cava Umberto in the rolls of public accountants.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 24 April 1945.
Reinstating Rag. Borghi Aleardo in the rolls of public accountants.

(r) Agriculture Food

(r) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Rules for the consignment of grain and other cereals of the 1945 production to the People's Granaries (Granai del Popolo).

NOTE :- Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be excluded from present and future implementation in AMG territory (a) south and (b) north of the economic line by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, will file their return through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 13 May 1945. [illegible] the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

[illegible] BERTRAMS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 556

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra . . . . . Pag. 556

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denunzia delle superfici agrarie investite a colture. Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari . . . . . Pag. 559

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata . . . Pag. 59[illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonitera Sarda . . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze). Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) . . . . . Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria. Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 400; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo » Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo » Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 586

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.
Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra . . . . . Pag. 586

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.
Denunzia delle superfici agrarie investite a colture. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.
Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici. Pag. 588

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.
Proroga dei contratti agrari . . . . . Pag. 589

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.
Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata . . . Pag. 590

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.
Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.
Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda . . . Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.
Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco . . . . . Pag. 593

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze). Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) . . . . . Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.
Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria. Pag. 594

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.
Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti . . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.
Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia . . . . . Pag. 595

3576

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945:
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto . . . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945:
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo . . . Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945:
Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945 Pag. 596

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti Pag. 598

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 600
Media dei titoli . . . Pag. 600

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, li 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari

ranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto . . . . . Pag. 505

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo . . . Pag. 505

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945 . Pag. 506

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 11 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti . . . Pag. 508

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . . . Pag. 600

Media dei titoli . . . . . Pag. 600

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Mikhail Kostylev il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

Roma, li 28 aprile 1945

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 154.

Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che sia stro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.

La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell'importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche accertiranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.

Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.

Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l'approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.

Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:

a) le reti stradali e ferroviarie;

b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;

c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;

d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate all'edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano;

e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere *c*) e *d*).

Art. 3.

Il progetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo precedente è costituito essenzialmente:

da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in iscala non minore di 1:2000, delle quali una dello stato dell'abitato in seguito ai danni subiti, e l'altra del piano di ricostruzione progettato;

da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.

Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni.

L'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del comune ed in altri luoghi pubblici.

Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Art. 5.

Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.

Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *a*).

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed intesso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di esproprizione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli im-

Art. 10.

Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.

Per l'esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.

Il piano di ricostruzione è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Contro il decreto del Ministro è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via amministrativa.

Art. 7.

L'approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

L'approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all'art. 2 lett. *d*.

Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.

Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l'attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nei seguenti commi.

Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di esproprizione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

L'ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.

A cura del Comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell'indennità.

provato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l'approvazione del piano originario.

Art. 11.

Entro due anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici stabilirà, con proprio decreto, se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, ovvero se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme generali in materia urbanistica o alla revisione di quello rimasto in attuazione ai sensi dell'art. 1, ultimo comma.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, l'ulteriore durata della sua efficacia sarà stabilita nel decreto Ministeriale predetto e non potrà eccedere il termine massimo di dieci anni. Qualora invece si provveda alla redazione o alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione del nuovo piano ma non oltre il termine di dieci anni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Per la Sicilia e la Sardegna l'applicazione delle presenti disposizioni è demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SCHIAVI — TUPINI — ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 130. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 155.

Denunzia delle superfici agrarie investite a colture.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 383, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali;

Ritenuta la necessità di procedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a colture;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga, è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o sussidiarie.

Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui siano avvenute.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e suoi dipendenti Uffici provinciali e comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopralluoghi in ciascun fondo allo scopo di controllare le notizie rese nelle de-

Nel caso di denunzia tardiva o incompleta o inesatta, la pena è diminuita di due terzi.

La denunzia, compresa quella obbligatoria a norma del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, per il conferimento dei cereali raccolti e sottoposti alla disciplina di vincolo, è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1591 e 1649 del Codice civile;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2.

I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Denunzia delle superfici agrarie investite a colture.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 383, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura, e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali;

Ritenuta la necessità di procedere al rilevamento delle superfici agrarie investite a colture;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il conduttore di terreni a qualsiasi titolo li detenga o possegga, è obbligato a presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, nella cui circoscrizione ciascun terreno si trova, la denunzia delle superfici da lui coltivate.

Art. 2.

La denunzia deve essere presentata con l'osservanza delle norme di applicazione stabilite dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entro il 15 maggio 1945, per le coltivazioni di primo raccolto sia singole che associate, ed entro il 15 agosto successivo per le coltivazioni di secondo raccolto o sussidiarie.

Le eventuali variazioni colturali devono essere denunziate al predetto Ufficio, entro il termine di giorni quindici dalla data in cui siano avvenute.

Art. 3.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e suoi dipendenti Uffici provinciali e comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopralluoghi in ciascun fondo allo scopo di controllare le notizie rese nelle denunzie e di invitare il conduttore a presentarsi presso le sedi dei propri uffici.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare la denunzia entro il termine prescritto è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tremila a lire cinquantamila.

La denunzia, compresa quella obbligatoria a norma del R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, per il conferimento dei cereali raccolti e sottoposti alla disciplina di vincolo, è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 134. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 156.

Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1591 e 1649 del Codice civile;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di subloczione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.

I contratti stipulati in contravvenzione a tale divieto sono nulli.

Art. 2.

I contratti di affitto in corso di esecuzione, per i quali l'affittuario abbia disposto nel modo vietato dall'art. 1, sono sciolti di diritto al termine delle annate agrarie 1944-45 o 1945-46 o 1946-47 se aventi scadenza rispettivamente non oltre l'annata agraria 1946-47 o quella 1947-48 o altra successiva.

Nel caso l'esecuzione del contratto dovesse continuare oltre le annate predette per diritto di proroga spettante al coltivatore diretto, questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi del medesimo verso il proprietario del fondo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 131 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.

Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, per la proroga dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quelli di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in danaro è però rapportato a

Art. 2.

Nel caso il fondo sia destinato al pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportati danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° dell'articolo precedente, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dall'organo speciale previsto nell'art. 9.

Art. 3.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali del medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari il voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a*) dell'art. 4.

Art. 7.

Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 157.

Proroga dei contratti agrari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, per la proroga dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali e scritti, di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione e quali di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche se riuniti in associazioni, e che scadono nell'annata agraria 1944-45 o posteriormente, sono prorogati fino a tutta l'annata agraria successiva a quella in cui verrà a cessare lo stato di guerra.

La qualità di coltivatore diretto è determinata tenendo conto così del fondo sul cui affitto cade controversia, come di altri fondi che l'affittuario eventualmente abbia in affitto o in proprietà, i quali non debbano assorbire oltre i due terzi della capacità lavorativa della famiglia di lui.

Durante la proroga il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Il canone di affitto in denaro è però ragguagliato a quello in natura, nel senso che calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario, di ciascuna annata, del luogo del contratto.

o alla coltivazione di una sola derrata o abbia riportati danni dipendenti da azioni belliche, il coltivatore diretto che ritenga onerosa la determinazione del canone effettuata a norma del capoverso 2° dell'articolo precedente, è autorizzato a chiedere che il canone sia fissato in via arbitrale dall'organo speciale previsto nell'art. 9.

Art. 3.

Nel caso di subaffitto, la proroga compete al subaffittuario coltivatore diretto, che resta sostituito all'affittuario in tutti gli obblighi contrattuali dal medesimo assunti verso il proprietario o altro avente diritto.

Qualora il subaffitto abbia avuto per oggetto soltanto una parte del fondo il canone viene proporzionatamente determinato.

Art. 4.

La proroga non è ammessa:

a) se il coltivatore siasi reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedeltà nell'esecuzione del contratto;

b) se la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi di servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, la cui estensione deve essere proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui;

c) se il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Art. 5.

La rinunzia alla proroga è valida, ma deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto.

Art. 6.

La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempre che i contratti stessi siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto nella lettera *a*) dell'art. 4.

Art. 7.

Se la risoluzione sia stata dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Gli enti pubblici di qualsiasi natura e gli istituti di assistenza e beneficenza sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza dal termine per l'annata agraria 1944-45 i contratti di affitto dei fondi rustici, non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ove l'affittuario sia un coltivatore diretto, il locatore ha diritto all'aumento del canone, calcolato in conformità dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9.

La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: LUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.

Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione nazionale e l'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate o sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5.

Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e istituti predetti.

Art. 9.

La competenza a decidere tutte le controversie dipendenti dall'applicazione del presente decreto è attribuita, in primo e in secondo grado, alle commissioni previste rispettivamente negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 158.

Assistenza ai patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sulla costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, sull'istituzione dell'Alto Commissariato per i reduci;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito, il primo ministro segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione nazionale e l'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata, istituiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 319, sono soppressi.

Art. 2.

Per i territori delle zone avanzate a sotto il Governo Militare Alleato, l'assistenza morale e materiale dei patrioti e il loro reimpiego ai fini della guerra di liberazione sono demandati al Ministero dell'Italia occupata di concerto col Ministero della guerra.

Tale assistenza cessa nel momento in cui i patrioti sono riammessi nelle Forze armate o ritornano al lavoro o alle loro famiglie.

Per gli altri territori dell'Italia liberata, o dal momento in cui cessa l'assistenza del Ministero dell'Italia occupata, l'assistenza morale e materiale dei patrioti è devoluta all'Alto Commissariato per i reduci.

Art. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dieci membri, di cui due ufficiali delle Forze armate, sei designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Art. 4.

Per l'esame delle proposte delle ricompense da conferirsi ai patrioti è istituita in Roma una Commissione, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di quattro membri, di cui due ufficiali delle Forze armate e due designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Art. 5.

Le Commissioni previste dagli articoli precedenti sono poste alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra.

Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria, il quale provvede alla raccolta degli elementi relativi all'attività dei patrioti, per sottoporli al giudizio delle Commissioni. Provvede inoltre al rilascio dei certificati di qualifica o di ricompensa in conformità delle decisioni delle Commissioni medesime.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Art. 6.

Gli elementi relativi all'attività dei patrioti nell'Italia ancora occupata o di recente liberata sono man mano trasmessi all'ufficio di segreteria delle Commissioni dal Ministero dell'Italia occupata di concerto con quello della guerra.

Per gli altri territori, l'ufficio di segreteria si vale di tutti gli elementi direttamente raccolti o che gli saranno forniti sia dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), sia dai Ministeri dell'Italia occupata e della guerra.

Art. 7.

Qua ora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei comma precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la

a) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dai fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma «Edilconsorzio», ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Gli elementi relativi all'attività dei patrioti nell'Italia ancora occupata o di recente liberata sono man mano trasmessi all'ufficio di segreteria delle Commissioni dal Ministero dell'Italia occupata di concerto con quello della guerra.

Per gli altri territori, l'ufficio di segreteria si vale di tutti gli elementi direttamente raccolti o che gli saranno forniti sia dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), sia dai Ministeri dell'Italia occupata e della guerra.

Art. 7.

Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'Italia occupata, per la guerra e per il tesoro, Commissioni locali con le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4, e con giurisdizione sui territori che saranno indicati nel decreto medesimo. A tali Commissioni si applicano le norme dell'art. 5.

Art. 8.

Contro le decisioni della Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado, presieduta da un rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.) e composta di dodici membri, di cui tre ufficiali delle Forze armate, sette designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.), uno rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e uno rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Contro le decisioni della Commissione per l'esame delle proposte di ricompense da conferirsi ai patrioti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado presieduta da un ufficiale delle Forze armate e composta di otto membri, di cui quattro ufficiali delle Forze armate e quattro designati dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le Commissioni previste nei commi precedenti hanno sede in Roma, sono poste alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'Italia occupata e per la guerra. Esse sono assistite da un unico ufficio di segreteria.

Art. 9.

Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di appresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dai fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *b*), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANCIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 146 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio », ed approvazione del relativo statuto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta l'istanza dei rappresentanti del Consorzio « Edilconsorzio » fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Roma, con sede in Roma, in data 2 novembre 1944, colla quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Veduta la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio » con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 31 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Industria n. 2, foglio n. 295. — GRUNA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, e la nomina del sig. Domenico Cardecci a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I. convocata per il giorno 19 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Visto il verbale dell'assemblea generale della predetta società, in data 19 febbraio 1945, a rogito notar avv. Raffaello Napoleone, registrato a Roma il 22 febbraio 1945, Ufficio atti pubblici vol. 681, n. 22901, dal quale risulta che i nuovi amministratori eletti in detta assemblea risiedono tutti in Roma, così come vi risiedono

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del sig. Domenico Cardecci a commissario per la gestione della predetta società, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945

BONOMI

(533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che traggono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere, l'impiego degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che perciò trattasi di società che esercita attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944 predetto, tanto più che alla formazione del suo capitale vi partecipa l'Azienda Carboni Italiani, ente di diritto pubblico, formato con la prevalente partecipazione patrimoniale del Tesoro dello Stato;

Ritenuto che non consentire il regolare funzionamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

co' Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro nella provincia di Roma « Edilconsorzio » con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 34 articoli, che, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto, del quale forma parte sostanziale ed integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — RUINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Industria n. 2, foglio n. 297. — BRUNA

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1945.

Revoca del decreto presidenziale 29 gennaio 1945 riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1945, con il quale, a causa della dispersione degli amministratori, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) con sede in Roma, e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione dell'anzidetta società, per la durata di sei mesi;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1945, con il quale, in attesa delle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti della S.I.C.I. convocata per il giorno 19 febbraio 1945, fu sospesa l'esecuzione del precedente decreto 29 gennaio 1945;

Visto il verbale dell'assemblea generale della predetta società, in data 19 febbraio 1945, a rogito notar avv. Raffaello Napoleone, registrato a Roma il 22 febbraio 1945, Ufficio atti pubblici vol. 684, n. 22904, dal quale risulta che i nuovi amministratori eletti in detta assemblea risiedono tutti in Roma, così come vi risiedono i sindaci effettivi;

Ritenuto, pertanto, che la S.I.C.I. trovasi nella possibilità di poter funzionare e che sono cessate le condizioni che determinarono la nomina di un commissario governativo per la gestione della società stessa;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1945 presentata dalla Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.), tendente ad ottenere la revoca dell'anzidetto decreto presidenziale 29 gennaio 1945;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto presidenziale in data 29 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 30 gennaio 1945, riguardante lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Imprese Centro Italia (S.I.C.I.) e la nomina del sig. Domenico Carducci a commissario per la gestione della predetta società, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 aprile 1945

BONOMI

(533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1945.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, concernente la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Ritenuto che la Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, si trova nell'impossibilità di funzionare;

Ritenuto che la Società predetta esercita miniere carbonifere, il commercio dei prodotti delle miniere, l'impiego degli stessi per trasformazione industriale, la produzione dell'energia elettrica e il commercio relativo;

Ritenuto che perciò trattasi di società che esercita attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944 predetto, tanto più che alla formazione del suo capitale vi partecipa l'Azienda Carboni Italiani, ente di diritto pubblico, formato con la prevalente partecipazione patrimoniale del Tesoro dello Stato;

Ritenuto che, per consentire il regolare funzionamento della Società predetta, tanto necessario nelle attuali contingenze, specie ai fini dell'approvvigionamento di carbone, è il caso di nominare ad essa un commissario straordinario, data l'impossibilità di convocare l'assemblea per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto che la durata della gestione commissariale può limitarsi a tre mesi dalla pubblicazione del presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, potendosi prevedere che entro tal termine sia possibile la convocazione dell'assemblea;

Sentito il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Decreta:

Il dott. Francesco Chieffi è nominato commissario per la gestione straordinaria della Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, con i poteri e gli obblighi risultanti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329, e per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI

(667)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Cellere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1912, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 309, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1945 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per chilogrammo		
Qualità superiore	da L.	480	a L.	600
1ª qualità	»	400	»	530
2ª qualità	»	320	»	400

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

Serraglio	da L.	2000	a L.	4000
Superiore Italia	»	1200	»	2500
Macedonia	»	1000	»	2000
Dalmazia	»	1200	»	2000
Nazionale	»	1100	»	1500
Indigeno	»	1000	»	1170
Spezzature	»	720	»	900
Forte	»	600	»	800
2ª qualità comune	»	500	»	600
3ª qualità comune	»	320	»	400

Sigari.

Impero	da L.	1800	a L.	8000
Cavour	»	1000	»	6000
Trento	»	2000	»	3000
Trieste	»	2000	»	3000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il lavoro:

Decreta:

Il dott. Francesco Chiodi è nominato commissario per la gestione straordinaria della Società Mineraria Carbonifera Sarda, società per azioni, con sede in Roma, con i poteri e gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, e per il periodo di tre mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1945

BONOMI

(697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1945.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8 B e il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Giovanni Pallastrelli di Cellere è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1945

BONOMI

(611)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1912, n. 997;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 11 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne delegisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita di alcuni tipi di tabacchi;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1945 i prezzi di vendita al pubblico dei seguenti generi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per chilogramma		
Qualità superiore	da L.	480	a L.	600
1ª qualità	»	400	»	500
2ª qualità	»	320	»	400

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

Serraglio	da L.	2000	a L.	4000
Superiore Italia	»	1200	»	2500
Macedonia	»	1600	»	2000
Dalmazia	»	1200	»	2000
Nazionale	»	1400	»	1500
Indigeno	»	1000	»	1100
Spuntature	»	720	»	900
Forte	»	600	»	800
2ª qualità comune	»	500	»	600
3ª qualità comune	»	320	»	400

Sigari.

Impero	da L.	1800	a L.	8000
Cavour	»	14000	»	6000
Trento	»	2600	»	3100
Trieste	»	2000	»	3100
Minghetti	»	1600	»	2600
Attenuati e mezzi attenuati	»	1110	»	2100
Garibaldi	»	1200	»	2000
Virginia	»	1200	»	2000
Toscani e mezzi toscani super.	»	800	»	1200
Fiume	»	800	»	1000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sigaretti.

Branca	da L.	1400	a L.	2000
Dama	»	1280	»	2000
Avana	»	1200	»	2000
Roma	»	640	»	1000

Sigarette.

Savoia	da L.	4800	a L.	8000
Sovrana	»	3600	»	6000
Serraglio	»	3000	»	5000
Macedonia Extra	»	2600	»	4000
Giuba	»	2200	»	3000
Italia	»	2000	»	3000
Macedonia	»	1600	»	2500
Nazionali	»	1400	»	2000
Indigene	»	1000	»	1500
Popolari	»	800	»	1000
Milit	»	200	»	300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 29. — EMANUELE

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana - società anonima con sede in Firenze - è autorizzata a istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze) alla condizione che, contem-

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli con sede in Napoli ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli - è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso proceda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova, è autorizzato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Avana	»	1200	»	2000
Roma	»	610	»	1000

Soprette.

Savoia	da L.	1800	a L.	8000
Sovrana	»	3600	»	6000
Serraglio	»	3000	»	5000
Macedonia Extra	»	2500	»	1000
Giuba	»	2200	»	3000
Italia	»	2000	»	3000
Macedonia	»	1600	»	2500
Nazionali	»	1400	»	2000
Indigene	»	1000	»	1500
Popolari	»	800	»	1000
Milit	»	200	»	300

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1945

Il Ministro: PESENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1945
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 29. — EMANUEL

(612)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione alla Banca Toscana con sede in Firenze ad istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Toscana, società anonima con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana - società anonima con sede in Firenze - è autorizzata a istituire una propria dipendenza in Brozzi (Firenze) alla condizione che, contemporaneamente, essa proceda alla chiusura della agenzia di Badia Tebalda (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(561)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli - è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Quartu S. Elena (Cagliari) alla condizione che esso proceda, contemporaneamente, alla chiusura della agenzia di città di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1945.

Autorizzazione al Credito Italiano con sede in Genova ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca di interesse nazionale, società per azioni con sede sociale in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(562)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di L'Aquila, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Matera e Rieti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicate:

sig. Edoardo Taralli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Braga, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Recca, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Colarieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

(585)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, e la nomina dell'avv. Vincenzo La Medica, a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Vincenzo La Medica è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicato:

sig. Edoardo Tarulli, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

cav. Giorgio Braga, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

avv. Francesco D'Andrea, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

avv. Raffaele Recca, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

sig. Giovanni Padula, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Matera;

avv. Pietro Colarieti, per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 aprile 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio ed il lavoro
GROSCHI

Il Ministro
per l'agricoltura e foreste
GULLO

(585)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Foggia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 9 settembre 1943, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Considerato che a' termini della legge sopracitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Vincenzo La Medica è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Foggia, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 19 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(559)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Cava Umberto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Umberto Cava fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Umberto Cava per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il rag. Cava dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Cava Umberto fu Vittorio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Borghi Aleardo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Aleardo Borghi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Aleardo Borghi per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Ritenuto che pertanto il rag. Borghi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il ragioniere Borghi Alcardo fu Eugenio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 17 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(553)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 442;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del Popolo » il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il risone, fino al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo del vincolo i prodotti destinati alla semina, al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e alla alimentazione del bestiame, come stabilito dal presente

Art. 3.

I produttori e i detentori dei prodotti di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento ai « Granai del Popolo ».

I prodotti vincolati non possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissario dell'alimentazione e degli enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) attraverso i propri uffici periferici provvede ad accertare l'ordinamento di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettueranno presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denunzie gli uffici centrali e periferici dell'Unsea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Unsea può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura e della sgranatura, secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, comunica ai singoli produttori le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, essi sono tenuti a conferire ai « Granai del Popolo ».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Unsea provvede a notificare il quantitativo da conferire.

L'accertamento così notificato, diventa definitivo ove il produttore, entro cinque giorni dalla notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera l'agricoltore dall'obbligo di conferire tutto il prodotto di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il ragioniere Borghi Arcadio fu Eugenio è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 17 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(533)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, relativo alla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina di vincolo dei cereali e delle leguminose da seme;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per la organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali relative alla disciplina dei consumi, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 112;

Considerata la necessità di assicurare la disponibilità dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna agraria 1944-45 per l'approvvigionamento delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono sottoposti alla disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del Popolo » il frumento, l'orzo, il granoturco, l'avena, la segale e il risone, fino al momento della loro separazione dal suolo, da chiunque e per qualunque titolo detenuti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo del vincolo i prodotti destinati alla semina, al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e alla alimentazione del bestiame, come stabilito dal presente decreto.

Le quantità di prodotti che, sul raccolto, possono essere trattenute per la destinazione di cui al precedente comma sono indicate nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto. Esse non possono formare oggetto di compra-vendita o di cessione.

Le eventuali eccedenze devono essere integralmente conferite ai « Granai del Popolo ».

[illegible] cauza del vincolo sino al conferimento ai « Granai del Popolo ».

I prodotti vincolati non possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni. Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Alto Commissario dell'alimentazione e degli enti che le predette Amministrazioni potranno delegare.

Art. 4.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (Unsea) attraverso i propri uffici periferici provvede ad accertare l'ordinamento di ciascuna azienda, con particolare riguardo alle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite.

La determinazione dell'effettiva produzione è fatta sulla base della denuncia che i conduttori delle aziende effettueranno presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura entro il termine che per ciascun Comune sarà fissato con proprio decreto dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato provinciale della agricoltura.

Per il controllo di tali denunzie gli uffici centrali e periferici dell'Unsea hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso gli uffici stessi.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Unsea può disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura e della sgranatura, secondo modalità preventivamente approvate dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Appena determinata, nei modi di cui al precedente articolo, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, comunica ai singoli produttori le quantità di cereali che, al netto delle riconosciute trattenute, essi sono tenuti a conferire ai « Granai del Popolo ».

Ove tale determinazione non venga accettata dall'interessato, l'Unsea provvede a notificare il quantitativo da conferire.

L'accertamento così notificato, diventa definitivo ove il produttore, entro cinque giorni dalla notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

Il ricorso al Comitato comunale non esonera l'agricoltore dall'obbligo di conferire tutto il prodotto di cui dispone al netto delle trattenute consentite.

Art. 6.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere conferite ai « Granai del Popolo », nei termini stabiliti dal Prefetto sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei « Granai del Popolo ».

Art. 7.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salva la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, ed è demandata la gestione dei « Granai del Popolo » o dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con l'unterizzazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con precedenza assoluta su quelli per uso alimentare o zootecnico.

E' consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per le esecuzioni dei più importanti lavori stagionali, i conduttori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera b) dell'annessa tabella.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Il Consorzio risponde delle quantità consegnate e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dal danno dell'incendio e dal furto mediante assicurazione.

Art. 12.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi, risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, netto e mercantile, per merce consegnata insaccata, franco presso magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 13.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del riso alla sfogliatura è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e riso, per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1945.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esecuzione del vincolo e dell'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano, per capita delle famiglie agricole indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una quota:

a) coltivatori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o coltivatori o usufruttuari o affittuari, compresi i piccoli conduttori di bonifica, mezzadri

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino, anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini dei « Granai del Popolo ».

Art. 7.

Il conferimento, eseguito nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal decreto di cui all'art. 1, per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali, gli addetti alla gestione dei « Granai del Popolo » e dei depositari.

Art. 8.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936, per la disciplina del grano selezionato da semina.

Con l'autorizzazione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da semina possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici. In tal caso esse avranno diritto di trattenere il grano selezionato per le semine e di rifornirsi presso l'ammasso di quello necessario per il fabbisogno familiare entro i limiti delle trattenute consentite.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi occorrenti per la semina, con prevalenza assoluta su quelli per uso alimentare o zootecnico.

E' consentito lo scambio dei prodotti trattenuti per la semina con prodotti selezionati provenienti da stabilimenti autorizzati.

Art. 9.

Per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i concessori potranno trattenere grano nella misura indicata alla lettera a) dell'annessa tabella.

Art. 10.

I quantitativi di frumento, granoturco, orzo e segale trattenuti per il consumo familiare sono soggetti alle norme della disciplina sulla macinazione che saranno emanate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le quantità di grano, granoturco, orzo e segale trattenute per l'alimentazione umana e per usi zootecnici, devono essere giustificate dalle bollette di macinazione rilasciate, con le norme prescritte, dalla competente autorità.

Art. 11.

All'atto del conferimento ai « Granai del Popolo » dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nel penultimo comma dell'art. 6, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Art. 12.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi, risultanti per ciascun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale e mercantile, franco merce consegnata insaccata, franco piede magazzino, al più vicino centro di raccolta, tela da rendere.

Art. 13.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della gestione, il cui termine sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione Italiana dei consorzi agrari, che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

La disciplina della distribuzione del riso sarà stabilita e affidata alla Federazione Italiana dei consorzi agrari.

Art. 15.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dei cereali indicati all'art. 1, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215, e successive modificazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
BERGAMI

Trattenute di grano, granoturco, orzo, segale, avena e risone per i fabbisogni familiari e aziendali consentite sul raccolto 1945.

1. — *Trattenute di grano per il consumo familiare.* — In esenzione dal vincolo e dall'obbligo dell'ammasso, possono essere trattenuti i seguenti quantitativi massimi di grano per capite delle categorie appresso indicate, restando inteso che nessuna persona può trattenere più di una dicata:

a) coltivatori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, compresi i patroni conduttori di mezzadria, conduttori in economia o a mezzadria o a soccida parziaria o in compartecipazione, che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda, abitino sul fondo e abitualmente nel luogo di produzione: qli 1,50 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresi non più di due persone di servizio;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari

coltivatori diretti, qli 2 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole, qli 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole, qli 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

e) coloni parziari, compartecipanti di aziende cerealicole, in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: qli 2 procapite per i conviventi che attendono manualmente e continuamente alla coltivazione dei terreni e qli 1,50 per coloro che vi partecipano continuamente con opera direttiva.

I parroci e gli enti religiosi, sia quantitativi attinenti per decisione e per questa, possono trattenere fino a qli 1,50 per ciascun convivente;

f) spigolatori, fino a qli 1,50 di grano per ciascun spigolatore previamente autorizzato dall'Ufficio del comitato euristico economico dell'agricoltura.

In virù i conduttori di aziende cerealicole che abbiano per parte di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori possono trattenere sulla produzione conseguita:

1) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi, comfissi ed obbligati ed i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite dal patto di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a qli 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

Come pure i conduttori di aziende cerealicole possono trattenere:

g) per i dirigenti ed impiegati delle aziende stesse che si esplicano esclusivamente e stabilmente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto e di ordine, qli 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

h) per la mietitura del vino da commercializzare ai produttori avventizi, assunti presso aziende cerealicole per la esecuzione dei più importanti lavori stagionali, i produttori sono autorizzati a trattenere i seguenti quantitativi di grano sulla produzione complessiva conseguita o notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a qli 300: kg. 2 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 300 e fino a qli 500: kg. 3,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 500: kg. 4 per quintale.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in qli 1,50 procapite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 2 a persona, e in qli 1,25 procapite per le categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di qli 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano prodotto e conservato un quantitativo di grano pari rispettivamente a qli 1,50 e qli 1,20 a persona o compreso tra qli 1,50 e qli 2,00 e qli 1,20 e qli 1,50, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto a trattenere per diritto locali dei buoni del pane e generi da adoperare nelle macinate normali e complementari.

3. — *Trattenute di granoturco, orzo, segale e riseria per il consumo familiare.* — In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di qli 1,50 per ogni qle di grano;
orzo in ragione di qli 1,30 per ogni qle di grano;
segale in ragione di qli 1,10 per ogni qle di grano;
riseria non ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la restituzione dai Granai del Popolo della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta sul conferimento all'ammasso sopra stabilite, per ogni anno in cereali, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce qli 5;
grano di varietà tardiva qli 4,50;
orzo per produzione di granella qli 1,50;
orzo per erbaio qli 1,50;
segale per produzione di granella qli 1,50;
avena per produzione di granella qli 1,50;
avena per erbaio qli 1,50;
granoturco per produzione di granella qli 0,60;
riseria qli 1,50.

5. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione del vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (per comprensi i magroni destinato all'ingrasso in allevamento stallino, qli 3;

b) per ogni suino adulto (per comprensi i magroni) destinato all'ingrasso in allevamento brado e semibrado qli 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 3;

avena:

1) per ogni cavallo stallone, qli 10;

2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'U.N.I.R.E., qli 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:

Marche, Umbria, Toscana (esclusa la provincia di Grosseto), qli 3;

Abruzzi (esclusa la provincia di Campobasso), qli 3;

Lazio, Campania, provincia di Grosseto e Campobasso, quintali 7;

Puglie, Lucania, Calabria, qli 11;

Sicilia, Sardegna, qli 11;

4) per ogni equino da allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nella Puglia, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna, qli 15;

5) per gli asini da riproduzione, qli 3.

6. — *Proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, né per usi zootecnici, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'Alimentazione
BASSANI

(613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 11 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 12 del 11 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

sole, gli operai il lavoratore e per [illegible]
[illegible] che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi:

a) convenzioni che [illegible] una [illegible] per [illegible] in proprietà o in affitto, di [illegible] per [illegible] che [illegible] mantenimento e [illegible] alla coltivazione dei cereali e di 1,50 per [illegible] che [illegible] continuamente con opera diretta;

b) per [illegible] di ordini religiosi [illegible] per [illegible] e per [illegible] persone [illegible] a qli 1,50 per [illegible] ciascun componente;

c) [illegible] fino a qli 1,50 di grano per [illegible] speciale, [illegible] autorizzato dall'Ente comunale [illegible] e dentro [illegible].

Inoltre [illegible] di aziende [illegible] che [illegible] per [illegible] di [illegible] corrispondere cereali ai lavoratori [illegible] partecipare alla produzione [illegible]:

1) per i [illegible] parziale, i [illegible] quali, [illegible] sottoposti ad [illegible] in tali aziende, entro i limiti e con le modalità stabilite da parte di lavoro vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a qli 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone in famiglia che con lui convivono a carico;

Come pure [illegible] di cereali [illegible] per [illegible] tra [illegible]:

a) per i dirigenti [illegible] impiegati delle aziende stesse che si occupano esclusivamente e stabilmente in loro attività, con funzioni tecniche ed amministrative, di concetto e di ordine, qli 1,50 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

b) per le [illegible] di [illegible] di [illegible] per la [illegible] delle [illegible] per i produttori [illegible] a [illegible] quantitativi di grano sulla produzione complessiva conferita o notificata per il conferimento ai sensi dell'art. 5 del presente decreto:

per i quantitativi fino a qli 500: kg. 5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 500 e [illegible] qli 500: kg. 3,5 per quintale;

per i quantitativi oltre i qli 500: kg. 2 per quintale.

2. — *Limite di autosufficienza.* — Il limite di autosufficienza ai fini dell'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere sul prodotto per il consumo famigliare, è stabilito in qli 1,50 procapite per gli appartenenti alle categorie con [illegible] il diritto [illegible] di qli 2 a persona, e in qli 1,25 procapite per le categorie [illegible] riconosciuto il diritto [illegible] a qli 1,50.

Conseguentemente gli aventi diritto, quando abbiano per parte [illegible] un quantitativo di grano pari rispettivamente a qli 1,50 e qli 1,25 a persona o compreso tra qli 1,50 e qli 2,00 o qli 1,25 e qli 1,50, devono considerarsi approvvigionati in quanto per una intera annata e pertanto il diritto di usufruire nei dodici mesi dal [illegible] del parto e [illegible] da Ministero [illegible] normali e sempre [illegible].

3. — *Trattenute di granoturco, orzo, segale e avena per il consumo famigliare.* — In sostituzione totale o parziale di quello possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengono prodotti nella stessa azienda agricola:

granoturco in ragione di qli 1,50 per ogni qle di grano;

orzo in ragione di qli 1,30 per ogni qle di grano;

segale in ragione di qli 1,10 per ogni qle di grano;

avena fino ad un massimo di kg. 75 per ciascun avente diritto in sostituzione di kg. 50 di grano.

E' consentita la ripartizione dei [illegible] dell'importo e della quota di cereali di spettanza per il fabbisogno alimentare del militare congedato, avente diritto alla trattenuta sopra [illegible] la quota stessa sia stata [illegible] conferita al grano.

Le norme relative alla disciplina di trasferimento in provincia e comuni diversi da quelli di produzione delle quote trattenute per i fabbisogni famigliari saranno successivamente emanate dall'Alto Commissariato per l'Alimentazione.

4. — *Trattenute per le semine.* — I quantitativi di cereali che possono essere trattenuti dai produttori per la esecuzione delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento, per ettaro qli 1,50:

segale: per ettaro qli 1,00;

avena: per produzione di granella qli 1,00;

avena: per erbai qli 1,50;

granoturco per produzione di granella qli 0,80;

fagiuolo qli 1,50.

5. — *Trattenute per gli usi zootecnici.* — I produttori hanno diritto di trattenere per gli usi zootecnici, in relazione del vincolo e dell'obbligo del conferimento all'ammasso, i seguenti quantitativi massimi:

granoturco:

a) per ogni suino adulto (vi compresi i maiali destinati all'ingrasso in allevamento stallino), qli 3;

b) per ogni suino adulto (vi compresi i maiali destinati all'ingrasso in allevamento brado e semibrado), quintali 2;

c) per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 5;

d) per ogni scrofa in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, qli 3;

orzo:

1) per ogni cavallo stallone, qli 10;

2) per ogni cavallo di razza riconosciuta tale dall'UNIRE., qli 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro:

Marche, Umbria, Toscana (escluse le provincie di Grosseto), qli 3;

Abruzzi (escluse le provincie di Campobasso), qli 4;

Lazio, Campania, provincia di Grosseto e Campobasso, quintali 7;

Puglie, Lucania, Calabria, qli 11;

Sicilia, Sardegna, qli 11;

4) per ogni equino da allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nella Puglia, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna, qli 2,5;

5) per gli asini da riproduzione, qli 3.

6. — *Prospettiva di fondi dati in affitto o in colonia.* — Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e famigliare, né per gli aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in mezzadria, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'Alimentazione
BERGAMI

(613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, del gas e degli acquedotti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 12 del 14 aprile 1945, ha comunicato quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe della Società idroelettrica di Castelbottaccio* (Campobasso).

La Società idroelettrica di Castelbottaccio è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e da esso esclusi i diritti fissi per noli contatori, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

b) *Tariffe della ditta Angelo Marra di Campagna* (Salerno).

La ditta Angelo Marra di Campagna è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato [illegible] che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe della Società Elettrica Garga, con sede in Sarcedo* (Cosenza).

La Società Elettrica Garga è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sul prezzo di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

d) *Tariffe della ditta Domenico Maida, gestore dell'Azienda idroelettrica Pestano, con sede in Agropoli* (Salerno).

La ditta Domenico Maida è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

e) *Tariffe della ditta Antonio Brando di Maratea* (Potenza).

La ditta Antonio Brando di Maratea è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

f) *Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Gattoni Vallepiana* (Salerno).

La ditta F.lli Carpinelli di Gattoni Vallepiana è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

g) *Tariffe della Società Falci, Cesari & C. con sede in Montesano sulla Marcellana* (Salerno).

La Società Falci, Cesari & C. è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del

Le aziende Società del gruppo Meridionale di Elettricità sono autorizzate ad applicare, per la vendita dell'energia elettrica in regime di vincolo, i seguenti sovraprezzi sui prezzi di vendita a suo tempo bloccati:

Ditta diretta Società Meridionale Elettricità	250 %
Ditta Società Pugliese Elettricità	250 %
Ditta Società Campania	250 %
Ditta Società Calabria	250 %
Ditta Società Lucana	250 %

Detti sovraprezzi assorbono tutti quelli precedentemente autorizzati, e cioè: il 150% dal 1° dicembre 1944 per la Società Meridionale di Elettricità; il 150% dal 1° dicembre 1944 per la Società Campania; il 75% dal 1° dicembre 1943 per la Società Pugliese; il 75% dal 1° dicembre 1943 per la Società Calabria; il 100% dal 1° dicembre 1944 per la Società Lucana.

Detti sovraprezzi si applicano soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

l) *Tariffe dell'Azienda elettrica di Forio d'Ischia* (Napoli).

L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 32 il prezzo per Kwo dell'energia elettrica da essa fornita ed a suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato dal 1° agosto 1944 in ragione del 50% sui prezzi bloccati.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

m) *Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Rieti.*

La ditta Luigi D'Angelo di Rieti è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'80% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per le utenze che destinano dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS.

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas (Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le utenze alimentate dalle seguenti officine: Bari L. 2,50; Salerno L. 4; Castellammare di Stabia L. 4,50; Nocera Inferiore L. 4; Catanzaro L. 4,50.

I nuovi prezzi assorbono gli aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 225% dal 15 giugno 1944 per l'Officina di Castellammare di Stabia; il 200% dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Bari; il 225% dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Nocera Inferiore; il 200% dal 1° novembre 1944 per l'Officina di Salerno.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi stessi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

n) *Tariffe della ditta Alessandro Pinttella, proprietaria dell'Acquedotto del «Fernaccio» nella frazione di Latinoli.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

La ditta Angelo Mirra di Caiapezzo è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 15% sul prezzo di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato [illegible] che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe della Società Elettrica Garga, con sede in Sorrento (Cosenza).*

La Società Elettrica Garga è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

d) *Tariffe della ditta Domenico Maida, gestore dell'Azienda Idroelettrica Postano, con sede in Agropoli (Salerno).*

La ditta Domenico Maida è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

e) *Tariffe della ditta Antonio Brancio di Marotta (Pesaro).*

La ditta Antonio Brancio di Marotta è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 30% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

f) *Tariffe della ditta F.lli Carpinelli di Gattoni Valleplana (Salerno).*

La ditta F.lli Carpinelli di Gattoni Valleplana è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 20% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

g) *Tariffe della Società Fabi, Cestari & C. con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno).*

La Società Fabi, Cestari & C. è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei quattro bimestri successivi, salvo proroga.

h) *Tariffe della Società Meridionale di Elettricità (Napoli).*

La Società Meridionale di Elettricità è autorizzata ad applicare per la vendita di energia elettrica da essa fornita alle società consociate del proprio gruppo il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati.

Detti sovrapprezzi sostituiscono tutti quelli precedentemente autorizzati, cioè: il 15% dal 1° dicembre 1944 per la Società Meridionale di Elettricità; il 15% dal 1° dicembre 1944 per la società Campania; il 25% dal 1° dicembre 1944 per la Società Pugliese; il 25% dal 1° dicembre 1944 per la società Calabria; il 20% dal 1° dicembre 1944 per la Società Lucana.

Detti sovrapprezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovrapprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

i) *Tariffe dell'Azienda elettrica di Forio d'Ischia (Napoli).*

L'Azienda Elettrica di Forio d'Ischia è autorizzata ad elevare a L. 32 il prezzo per Kwh dell'energia elettrica da essa venduta ed a suo tempo bloccato.

Il nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato dal 31 agosto 1944 in ragione del 250 % sui prezzi bloccati.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, a suo tempo bloccati.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per tutto il corrente anno, salvo proroga.

l) *Tariffe della ditta Luigi D'Angelo di Rieti.*

La ditta Luigi D'Angelo di Rieti è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo dell'80 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati per le utenze che usufruiscono dell'energia elettrica per illuminazione privata.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE DEL GAS.

Tariffe della Compagnia Meridionale Gas (Napoli).

La Compagnia Meridionale Gas è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi al mc. per il gas fornito per le utenze alimentate dalle seguenti officine: Bari L. 3,00; Salerno L. 4; Castellammare di Stabia L. 4,50; Nocera Inferiore L. 4; Catanzaro L. 4,50.

I nuovi prezzi assorbono gli aumenti precedentemente autorizzati, e cioè: il 225 % dal 15 giugno 1944 per l'Officina di Castellammare di Stabia; il 200 % dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Bari; il 225 % dal 1° dicembre 1944 per l'Officina di Nocera Inferiore; il 250 % dal 1° novembre 1944 per l'Officina di Salerno.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I prezzi stessi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle citate aziende nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

TARIFFE DEGLI ACQUEDOTTI

a) *Tariffe della ditta Alessandro Piatella, proprietaria dell'Acquedotto del «Fermano» nella frazione di Lido Tosi.*

La ditta Alessandro Piatella è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per tutto il 1945, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

la Tariffa della Società Meridionale Acquedotti di Torre Annunziata [illegible]

La Società Meridionale Acquedotti di Torre Annunziata è autorizzata ad applicare dal mese presente il sovraprezzo temporaneo di L. [illegible] per metro cubo ed di L. [illegible] al mese [illegible] per le bocche di utenza dell'acqua a suo tempo [illegible] Per le bocche di Municipio il sovraprezzo è di L. 1.50 al mese.

Al nuovo aumento assorbe quello precedentemente autorizzato a decorrere dal 31 agosto 1944 in ragione del 30% sui prezzi [illegible].

I nuovi prezzi si applicano soltanto al prezzo di vendita dell'acqua e delle [illegible] e non sono esclusi i diritti fissi per [illegible], spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo prezzo sarà applicato alle bollette e fatture relative all'intero anno corrente, salvo proroga.

(614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% n. 479 (1951) serie A. I. di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie A. I. di L. 50.000 capitale nominale, intestati a Dabese Virginia fu Ruben, nascita di Tommasi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PORENZA

(565)

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 73 (1951) serie 29ª di L. 5.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe vedova Saggiorno, domiciliato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PORENZA

(664)

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% n. 1033 (1949) serie A. di L. 25.000 capitale nominale, intestato a Bifiardi Giuseppina fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Lapuzo Assunta fu Francesco ved. Bifiardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PORENZA

(695)

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% n. 1033 (1949) serie A. di L. 1000 capitale nominale; n. 163 (1950) serie 33ª di L. 20.000; n. 56 (1950) serie M. di L. 500; n. 186 (1950) serie 33ª di L. 10.000; n. 188 (1950) serie 33ª di L. 20.000, tutti intestati a La Greca Concettina di Gioacchino, nascita di Fabrizio Giuseppe fu Angelo, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PORENZA

(666)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 aprile 1945 - N. 97

Rendita 3.50 % 1906	L.	110 —
Id. 3.50 % 1902	»	97,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3.50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3.50 %	»	90,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]

(914)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 766, e art. 16 decreto-legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % n. 179 [illegible] serie 1, di L. 5000 capitale nominale, n. 280 [illegible] serie 1, di L. [illegible] capitale nominale, intestati a Dainese Virginia fu Matteo, nata e di Tomasi Matilde, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in questione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: DONESA

(995)

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 766, e art. 16 decreto-legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % n. 1963 [illegible] serie 1, di L. 1000 capitale nominale, n. 162 [illegible] serie 28, di L. 5000, n. [illegible] serie Q, di L. 500, n. [illegible] serie 28, di L. [illegible] n. 128 [illegible] serie 28, di L. 2000, tutti intestati a La Greca Concetta di Guglielmo, moglie di Fabrizio Giuseppe di Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in questione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: DONESA

(994)

Il direttore generale: DONESA

(993)

(1ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1912, n. 766, e art. 16 decreto-legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % n. 1963 [illegible] serie 1, di L. 1000 capitale nominale, n. 162 [illegible] serie 28, di L. 5000, n. [illegible] serie Q, di L. 500, n. [illegible] serie 28, di L. [illegible] n. 128 [illegible] serie 28, di L. 2000, tutti intestati a La Greca Concetta di Guglielmo, moglie di Fabrizio Giuseppe di Antonio, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in questione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: DONESA

(996)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 aprile 1945 - N. 97

Rendita 3.50 % 1906	L.	113 —
Id. 3.50 % 1902	»	93,57
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3.50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezia 3.50 %	»	90,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *redattore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

F13 of 162/PAT

8

141/PAT

MEMORANDUM FOR COL. CRAIG.

Yesterday's conference, held at the Patriots Office of 19 Via Caroncini (Col. Bernabo'), was attended by the following:

H.S. Medici, Under Secretary of State for Occupied Territories;
H.E. Chiri, High Adjoint Commissioner at the Commissariat for the Veterans;
C l. Sampo', Chief of the Patriots Section at the Ministry of War;
Col. Dermoo', Col. Pavu, Lt. Villa, Mr. Balbi.

The Conference discussed the following points and decided upon them :

1. - Transformation of the Patriots Office and division of its tasks as follows :

(a) assistance and reemployment of patriots in AMG territories will be the responsibility of the Ministry of Occupied Territories as established by the Decree fixing the tasks of above Ministry. The Decree is being published at present.

(b) Assistance and reemployment of Patriots in territories which have been returned to the Italian Government will be the responsibility of the High Commissariat for the Veterans. The Decree instituting the High Commissariat will presently be approved.

(c Certification of Patriots and recommendation for military rewards will be examined by a Committee attached to the Presidency of the Council of Ministers.

2. - The Liaison Office of the Patriots Branch will therefore remain in contact with the following bodies:

(a) With the Ministry of Occupied Territories for Assistance and reemployment of Patriots in AMG areas.

(b) With the High Commissariat for the Veterans for the assistance and rehabilitation of Patriots in territories under Italian Government's rule.

(c) With the Committee attached to the Presidency of the Council for the certification of Patriots, and recommendation for rewards.

7575

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the patriots military representatives, detached by this Office will therefore be requested to send into this Office three copies of their weekly reports. One will remain in this Offices files, one will be forwarded to the Ministry of Occupied Territories, for provisions concerning assistance and welfare of patriots in Army and AMG areas, and the third copy will be forwarded to the Committee established at the Presidency of the Council who will examine it for data concerning certification and eventual rewards to the Patriots.

3. H.E. Medici was given by Col. Bernabo' the list of military representatives, who are already detached to AMG areas, or who haven been appointed to such posts as may become necessary. H.E. Medici makes reservation to examine each name and give his final approval which will make the appointment effective.

4. At the Cabinet of the Ministry of War a Patriots Office has been instituted, whose Chief is Colonel Sampo'. The Office will be responsible of all matters concerning enlistment of Patriots in the Italian Army.
Also with this Ministry, the Liaison Office will have to maintain close contacts

5. The enclosed memorandum has been given to H.E. Medici and he will inform us, as soon as possible, of his decisions on the matters; especially for those concerning the settlement with A.C. of such funds as have been payed or that will be payed up to 31 March; the total amount of which is understood to be about 3.000.000 lire.

NOTE to para 3. Military representatives will be appointed by the Ministry of Occupied Territories upon ~~xxxx~~ agreement with the Ministry of War - Patriots Office (Col. Sampo').

(Signed) Col. G. PAVA.

8 March 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION
PATRIOTS BRANCH

MEETING WITH PRIME MINISTER - BRIGADIER UPJOHN, LT. COL. CRAIG, 8th FEBRUARY, 1945.

Subject: Patriots.

1. Prime Minister explains that delay in setting up Committee for dealing with Patriots is due to hold up of Decree for Ministry of Occupied Territory.

2. Decree had been forwarded to Field Marshal ALEXANDER for his approval.

3. Patriot Policy.

(a) Scoccimari takes over the responsibility for all Patriots in AMG Territory (Medici.) Occupied Territory

(b) Casparotto will be responsible for welfare, assistance, etc., for all other Patriots.

4. INPC has been suppressed and the Executive Patriot Office abolished (Col. Bernabo.)

5. 160,000,000 lire have been allotted for payment to Patriots in Occupied Territory.

Summary.

Prime Minister cannot act until the Ministry of Occupied Italy Decree has become law.

Remarks.

Decree has been amended to suit A.C. policy by Brigadier UPJOHN.

3573

F. CRAIG. Lt. Colonel.
Director Patriots Branch

95/8

7A

QUESTIONS FOR MEETING WITH PRIME MINISTER BONOMI.

QUESTION.	ANSWER.
1. What body is going to deal with Patriot problems in the Government?	M.O.O.I.
2. Does the Presidency of the Council deal only with Patriot Problems in Italian Government territory?	
3. Is the Ministry of Occupied Italy the sole channel for handling Patriot problems in Allied Military Territory?	
4. Is it clear that M. of O.I. must work through Patriot Branch, A.C?	
5. Does the Presidency of the Council appreciate that although it can work independently of Patriot Branch, in Liberated Area, close liaison will be necessary?	
6. Are we to have CLN help (one local CLN representative on Provincial Committee although CLN is not officially recognised? (We think necessary.)	
7. Have you any immediate machinery for payment of gratuities, etc., to	NONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2. Does the Presidency of the Council deal only with Patriot Problems in Italian Government territory?

3. Is the Ministry of Occupied Italy the sole channel for handling Patriot problems in Allied Military Territory?

4. Is it clear that M. of O.I. must work through Patriot Branch, A.C?

5. Does the Presidency of the Council appreciate that although it can work independently of Patriot Branch, in Liberated Area, close liaison will be necessary?

6. Are we to have CLN help (one local CLN representative on Provincial Committee although CLN is not officially recognised? (We think necessary.)

7. Have you any immediate machinery for payment of gratuities, etc., to Patriots. NONE

8. Is it a fact that a first grant of Lire 100,000,000 has been earmarked for this purpose?

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7B

NOTES FOR THE DIRECTOR FOR HIS MEETING

WITH THE PRIME MINISTER.

As I see it, as a result of my conversations with H.E. MEDICI, Minister of Occupied Italy, the scheme you are putting up is as laid down in Minute 11. The points I want to raise are:-

(a) Is it to be understood that the Presidency of the Council will only handle Patriot problems in Italian Government territory, and that until such territory is handedover to the Italian Government it will be handled by the Ministry of Occupied Italy? Reason for the question - there must be no overlapping.

(b) It must be clearly understood that the Patriot Office established by the Ministry of Occupied Italy must work through Patriot Branch, A.C., and on no account will it be allowed to carry out any functions in the field without prior authorisation from that Branch. The Patriot Office established by the Presidency of the Council may function directly with Patriots in liberated territory, but must at all times keep in close contact with Patriot Branch of A.C., keeping it fully aware of its activities.

Appointment of Patriot Representatives.

It has been suggested that a local representative of the CLN should be activated on to the Provincial Patriot Committees. Whilst

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Minister of Occupied Italy, the scheme you are putting up is as laid down in Minute 11. The points I want to raise are:-

(a) Is it to be understood that the Presidency of the Council will only handle Patriot problems in Italian Government territory, and that until such territory is handedover to the Italian Government it will be handled by the Ministry of Occupied Italy? Reason for the question - there must be no overlapping.

(b) It must be clearly understood that the Patriot Office established by the Ministry of Occupied Italy must work through Patriot Branch, A.C., and on no account will it be allowed to carry out any functions in the field without prior authorisation from that Branch. The Patriot Office established by the Presidency of the Council may function directly with Patriots in liberated territory, but must at all times keep in close contact with Patriot Branch of A.C., keeping it fully aware of its activities.

Appointment of Patriot Representatives.

It has been suggested that a local representative of the CLN should be activated on to the Provincial Patriot Committees. Whilst the CLN is not officially recognised, it is felt that we should discuss this question and decide here and now whether or not we should have the assistance of the CLN, but without giving them official recognition.

A scheme for the distribution of the funds which the Italian Government propose to make available for Patriots, the amounts to be paid to each Patriot, should be a matter of immediate decision, and it

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7C

is felt that payment should start at once. Allied Commission has been able to find food and clothing, and to arrange for wounded patriots to be treated in hospital. In view of the seriousness of the Patriot problem it is felt that the sooner the distribution of funds commences, the better.

Note: I require file 95/8/Pat for the Bonomi Meeting.

now ~~195~~ 141/1/PAT

~~12 00~~ bro

15 00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the Patriot problem it is felt that the sooner the distribution of funds commences, the better.

Note: I require file 95/8/Pat for the Bonomi Meeting.

now ~~[illegible]~~ 141/PAT

~~12 00~~ hrs [illegible]

1500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C.O.S. Patrick

1) The attached report sent to C.A. Sec. by the C.O.S. is forwarded to you

2) You undoubtedly will wish to comment on it.

W.G.S. Dolland, Major
C.A. Sec

6 Feb '45

Seen no comments

3569

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

853

95/8

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Chief of Staff

Tel: 289

Ref: 3202/134/COS

5 February 1945.

SUBJECT: Patriots.

TO : Civil Affairs Section for Patriots Branch.

The Chief of Staff directs that the attached extract from minutes of meeting of the Council of Ministers, Italian Government, held on 18 Jan 45 be forwarded for your information.

G. Worden
Chief Staff Officer,
To the Chief of Staff.

3568

Incl:
as above

1001

COPY

Incl No. 2 to letter
300920/C.A. of 21 Jan 45

TRANSLATION

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS
Press Office

65

MEETING OF THE COUNCIL OF MINISTERS.

The Council of Ministers has among things concerned itself this morning with measures for the benefit of the combatants, draftees, Patriots and their families.

The Gov't, being certain of expressing the unanimous feeling of solidarity and patriotism towards its fighting sons in the Army, the navy and the air force, as well as towards the Patriots who are proudly up in arms for the liberation of the lands still under the invader;

hoping to see new possibilities arise which would allow a greater direct participation in the war effort;

has approved the following measures for the benefit of the military and their families;

1. Setting aside of one billion annually for extraordinary subsidies for the neediest families of the junior NCOs and ORs of the 3 armed forces, to be determined by special communal committees, on which all social elements will be represented in order to guarantee greater impartiality, and according to principles which will be established.

2. Assignement of funds at the disposal of the commanders of operational units to enable them to grant financial aid and premiums to the most deserving military and to their neediest families.

3. Payment of an induction indemnity, beginning Dec 1944, to the needy families of ORs and junior NCOs at the rate of 3,000 lire for recalled men and volunteers and 2,000 lire for newly drafted military, to be paid by the mayors upon presentation of a district commander's certificate attesting that the man reported for induction and was actually assigned.

4. An increase in the amount of extra-ration meal improvement and of the issue of cigarettes to military assigned to operating units of the armed forces.

The Council of Ministers has then confirmed:

1. That the veterans who have conscientiously done their military duty will be given preference in civil service employment.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

with measures for the benefit of combatants, draftees, Patriots and their families.

The Gov't, being certain of expressing the unanimous feeling of solidarity and patriotism towards its fighting sons in the Army, the navy and the air force, as well as towards the Patriots who are proudly up in arms for the liberation of the lands still under the invader;

hoping to see new possibilities arise which would allow a greater direct participation in the war effort;

has approved the following measures for the benefit of the military and their families;

1. Setting aside of one billion annually for extraordinary subsidies for the neediest families of the junior NCOs and ORs of the 3 armed forces, to be determined by special communal committees, on which all social elements will be represented in order to guarantee greater impartiality, and according to principles which will be established.

2. Assignement of funds at the disposal of the commanders of operational units to enable them to grant financial aid and premiums to the most deserving military and to their neediest families.

3. Payment of an induction indemnity, beginning Dec 1944, to the needy families of ORs and junior NCOs at the rate of 3,000 lire for recalled men and volunteers and 2,000 lire for newly drafted military, to be paid by the mayors upon presentation of a district commander's certificate attesting that the man reported for induction and was actually assigned.

4. An increase in the amount of extra-ration meal improvement and of the issue of cigarettes to military assigned to operating units of the armed forces.

The Council of Ministers has then confirmed:

1. That the veterans who have conscientiously done their military duty will be given preference in civil service employment.

2. A further increase of funds to all veterans' welfare institutes.

3. That the veterans be granted rebates and preferential securities for participation in cooperative and mutual agencies.

The Council has furthermore determined the establishment of the "Campaign of liberation" ribbon (after the 8 Sept 1943) and the respective citation for all military who have actually served in operating units and for the wounded; and to authorize the combat group commanders to grant decorations for military valor up to and including the bronze medal, in the field, to the military up to and including the rank of Capt.

The Council of Ministers has finally determined :

3567

./.....

1001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) to authorize a free "pro-patriots" subscription among all the armed forces as a demonstration of good will and solidarity among the combatants.

(b) to recognize the freedom volunteers' ranks (up to the rank of Lt Col) which they held in the patriots' fighting units, at the time of the reorganization of the armed forces, and after due ascertainments.

(c) to extend the granting of compensation for bravery to the patriots under the same principles as those already governing the armed forces.

(d) to establish a "volunteers of liberty" ribbon to be granted to the patriots who have been for 3 months members of a partisan unit, or who have been wounded.

(e) to extend to the patriots and their needy families the same moral and material welfare measures as those already planned for the combatants of the armed forces.

(f) to grant the same kind of pensions due to military also to the fighting patriots and to civilians who were killed or made invalid through enemy violence, and to their families.

Rome 18 Jan 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

patriots under the same principles as those already governing the armed forces.

(d) to establish a "volunteers of liberty" ribbon to be granted to the patriots who have been for 3 months members of a partisan unit, or who have been wounded.

(e) to extend to the patriots and their needy families the same moral and material welfare measures as those already planned for the combatants of the armed forces.

(f) to grant the same kind of pensions due to military also to the fighting patriots and to civilians who were killed or made invalid through enemy violence, and to their families.

Rome 18 Jan 1945.

1001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8447

Run/825/8

CONFIDENTIAL

SUBJECT: Policy for dismissed returned Italian Soldiers

LAND FORCES SUB-COM. A.C.
(M.M.I.A.)
File No. G/37
31 Jan 45

TO : PATRIOT SUB-COM. A.C.
DISPLACED PERSONS SUB-COM. A.C.
LEGAL SUB-COM. A.C.

3

1. Reference is made to the translated copy of a draft submitted by the Council of Ministers dealing with the program for returned soldiers. A copy of this draft was furnished you.

2. The subject has now been passed to MMIA for action.

3. May MMIA please have your comments on the draft not later than ~~21 Jan 45.~~ 1 Feb 45

J. M. Ingladew Lt. Col
for Major General
M. M. I. A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO CSO for VF.

This is still from the branch Patriots Patrols for the Italy Section

I.

i) The enclosed proposed Decree at Folio (3) has been brought here by hand.

ii) Minute (9) of Patriots is confirmation of what I discovered when their Italian representative ,De Robillant, came to my office.

iii) De Robillant promised to get the Italian Government to send the Decree in regularly.

II. The advantages of this proposed Decree come from:

i) Art.2
(2) which places patriots under early control of the Commission.

ii) Art.3 which envisages a plan for making the Italian Government rather than the IMRC responsible for various patriot problems.

Section(e) of this Article makes the specific problems,moral and material, the concern of the Italian Government.

iii) Art. 4 makes the Commission the direct agent with the Allied Commission on Patriot problems.

III. Possible disadvantages arise from:

i) The fact that patriots become "war veterans", like actual soldiers.

ii) This might make enlistment of patriots difficult since they would enjoy veterans rights even if they refused to fight.

iii) Art.6 in effect saddles the Commission with a Committee, called a Giunta, which though not ostensibly political might easily become so.

iv) Art.9 provides for representation from other Italian civil and military administrations. Although there is some advantage in this liaison, it might become unwieldy.

IV.

i) Minute (9) from Patriots express general approval of the proposed Decree.

ii) They suggest, however, that Legal's opinion will guide their own.

iii) In addition, I suggest that MMIA should see this Decree.

iv) MMIA might be concerned over the possibility that: 3564

a) Control of Patriots in forward areas is not well defined;
b) That the big problem of enlistment might be hindered by

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the veteran status accorded patriots.

e) That the patriot problem is distinct from problems of POWs, and other soldiers, but is placed in the same category by this proposed decree.

V. It seems to me that Patriots might be asked to comment on the foregoing observations, before we ask Legal and MMIA to comment.

W.A.S. Dollard

30 Jan 45

William A.S. DOLLARD
Major

113

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCE OF PIEDMONT
LIEUTENANT GENERAL OF THE REALM

For Authority to be bestowed.

Having seen the R. law decree issued on 5th April, 1944, No. 107 concerning the institution of a High Commissariat for the Prisoners of War.

Having seen the legislative decree of the Lieut.General of the Realm No. 319 issued on 9th November, 1944 for the institution of a National Committee, and of an office for the patriots of liberated Italy.

Having seen the decree of the Lieut.General of the Realm ..... instituting the Ministry of Occupied Territory.

Having seen the law decree of the Lieut.General of the Realm No. 151 issued on 25th June, 1944.

Having seen the decision of the Council of Ministers.

Recommended by the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister for Interior, in agreement with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury for War, for Navy, for Air Force, for Public Instruction, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy.

We have sanctioned and divulged what follows:

Art. 1.

A high commissariat for war veterans is instituted. The High Commissioner is appointed with a decree of the Lieut. General of the Realm, upon recommendation of the President of the Council of Ministers, heard in the Council.

Art. 2.

Affected by this decree, veterans will be considered:

(1) The military personnel of any army service or rank who took part in the second world war, from the moment of their dismissal.

(2) The patriots from the moment of their dismissal.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

Having seen the legislative decree [illegible] issued on 9th November, 1944 for the institution of a National Committee, and of an office for the patriots of liberated Italy.

Having seen the decree of the Lieut.General of the Realm ..... instituting the Ministry of Occupied Territory.

Having seen the law decree of the Lieut.General of the Realm No. 151 issued on 25th June, 1944.

Having seen the decision of the Council of Ministers.

Recommended by the President of the Council of Ministers, Prime Minister, Secretary of State and Minister for Interior, in agreement with the Ministers Secretaries of State for Foreign Affairs, for the Treasury for War, for Navy, for Air Force, for Public Instruction, for Industry, Commerce and Labour, and for occupied Italy.

We have sanctioned and divulged what follows:

Art. 1.

A high commissariat for war veterans is instituted. The High Commissioner is appointed with a decree of the Lieut. General of the Realm, upon recommendation of the President of the Council of Ministers, heard in the Council.

Art. 2.

Affected by this decree, veterans will be considered:

(1) The military personnel of any army service or rank who took part in the second world war, from the moment of their dismissal.

(2) The patriots from the moment of their dismissal.

(3) The military personnel who were interned or prisoners of war from the moment of their repatriation, or if they have been liberated in Italian territories, from the moment of their liberation.

Art. 3.

The High Commissioner for war veterans:

(a) Facilitates the quick and orderly dispersal of the veterans when they are dismissed or demobilised or repatriated, and gives them all necessary assistance to reach their ~~distrks~~ destinations.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3A

(b) Sees to the employment of the veterans in all branches of production activities.

(c) Facilitates the instruction and professional rehabilitation of the veterans, to ensure them the highest production performance, in connection with their attitudes and personal capacities.

(d) Promotes the creation of enterprises, especially on the cooperative system, for the best employment of the veterans in Italy as well as abroad.

(e) Supplies the patriots whoare in evident need with every possible assistance, moral and material, pending assistance tasks entrusted to the Ministry of Occupied Italy concerning the patriots of the areas recently liberated.

The tasks of the High Commissioner for the prisoners of war instituted with the Royal law decree No.107 issued on 5th April, 1944, and of the High Commissioner for moral and material assistance to the war refugees, instituted with the Royal law decree No.137 issued on 29th May, 1944, are maintained.

Art. 4.

The High Commissariat puts into action all necessary coordination between the competent administration, inasmuch as the assistance to war veterans is concerned, and coordinates all initiative, including private enterprise on behalf of the veterans. He deals directly with the bodies of the Allied Commission, corresponds directly with public administrations and public bodies.

Art. 5.

The High Commissariat is directly dependent from the Presidency of the Council of Ministers and isestablished at the Presidency itself.

With a decree of the President of the Council of Ministers upon recommendation of the High Commissioner ~~perpetual~~ perpetual offices can be instituted.

Art. 6.

At the High Commissariat, a consultative body (Giunta) for the war veterans is instituted. This body is presided over by the High Commissioner for the war veterans and is composed of:

(a) The High Commissioner for the prisoners of war
(b) The High Commissioner for moral and material assistance to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

abroad.

(e) Supplies the patriots who are in evident need with every possible assistance, moral and material, pending assistance tasks entrusted to the Ministry of Occupied Italy concerning the patriots of the areas recently liberated.

The tasks of the High Commissioner for the prisoners of war instituted with the Royal law decree No.107 issued on 5th April, 1944, and of the High Commissioner for moral and material assistance to the war refugees, instituted with the Royal law decree No.137 issued on 29th May, 1944, are maintained.

Art. 4.

The High Commissariat puts into action all necessary coordination between the competent administration, inasmuch as the assistance to war veterans is concerned, and coordinates all initiative, including private enterprise on behalf of the veterans. He deals directly with the bodies of the Allied Commission, corresponds directly with public administrations and public bodies.

Art. 5.

The High Commissariat is directly dependent from the Presidency of the Council of Ministers and is established at the Presidency itself.

With a decree of the President of the Council of Ministers upon recommendation of the High Commissioner ~~perpetual~~ peripheral offices can be instituted.

Art. 6.

At the High Commissariat, a consultative body (Giunta) for the war veterans is instituted. This body is presided over by the High Commissioner for the war veterans and is composed of:

(a) The High Commissioner for the prisoners of war
(b) The High Commissioner for moral and material assistance to the war refugees.
(c) The President of the "Opera Nazionale invalidi di guerra."
(d) The President of the National Association of mutilated and war invalids.
(e) The President of the "Opera Nazionale per i combatienti."
(f) The President of the national association of combattants.

The above members can, if absent or prevented, be substituted by their delegates.

The delegates of the concerned administrations having been appointed by the respective ministers and upon request of the High Commissioner, attend the meetings of the body for the problems concerning them and submitted to the "~~Guenta~~ Giunta."

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

3B

The High Commissioner is entitled to call to single meetings of the "Giunta" experts on the single problems that must be discussed.

Art. 7.

The High Commissioner rules upon a Secretary General chosen amongst the State Officials, whose rank must not be below the fifth rank and appointed with a decree of the President of the Council of Ministers recommended by the High Commissioner.

Art. 8.

The High Commissioner is entitled to an appointment indemnity, the size of which will be established by a decree of the President of the Council of Ministers, in agreement with the Minister for the Treasury.

Art. 9.

The High Commissioner supervises the functioning of the dependent services with civil and military personnel detached from other state administrations. The High Commissioner can furthermore engage temporary personnel with the procedure established by the Royal Law Decree No.100 issued on 4th Feb, 37 and of the following amendments. The top figure of temporary employees will be established by a decree of the President of the Council of Ministers in agreement with the Minister of the Treasury and upon recommendation of the High Commissioner.

Art. 10.

Expenditures concerned with the operation of the High Commissariat must be charged by the provisions of expenses of the Ministry of the Treasury against the file of the Presidency of the Council of Ministers by special allotments. Such funds are administered, following the rules of state administration by the High Commissioner, who exerts all powers of Cabinet Ministers in those effects, the High Commissioner is entitled to derogate to the limitations established by Art. 56 of the Royal Decree No. 2440 issued on 18th Nov 1923, for everything concerning the kind of expenditures of the amount. The Ministry of the Treasury is authorised to carry the consequent amendments to the budget.

Art.11.

With a disposition to be issued at a later date, the rules to coordinate the tasks of the High Commissariat for the War Veterans with those of the High Commissariat for the prisoners of war and with those of the National Commission, and of the Patriots Office for liberated Italy, will be given.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785040

Art. 8.

The High Commissioner is entitled to an appointment indemnity, the size of which will be established by a decree of the President of the Council of Ministers, in agreement with the Minister for the Treasury.

Art. 9.

The High Commissioner supervises the functioning of the dependent services with civil and military personnel detached from other state administrations. The High Commissioner can furthermore engage temporary personnel with the procedure established by the Royal Law Decree No.100 issued on 4th Feb, 37 and of the following amendments. The top figure of temporary employees will be established by a decree of the President of the Council of Ministers in agreement with the Minister of the Treasury and upon recommendation of the High Commissioner.

Art. 10.

Expenditures concerned with the operation of the High Commissariat must be charged by the provisions of expenses of the Ministry of the Treasury against the file of the Presidency of the Council of Ministers by special allotments. Such funds are administered, following the rules of state administration by the High Commissioner, who exerts all powers of Cabinet Ministers in those effects, the High Commissioner is entitled to derogate to the limitations established by Art. 56 of the Royal Decree No. 2440 issued on 18th Nov 1923, for everything concerning the kind of expenditures of the amount. The Ministry of the Treasury is authorised to carry the consequent amendments to the budget.

Art.11.

With a disposition to be issued at a later date, the rules to coordinate the tasks of the High Commissariat for the War Veterans with those of the High Commissariat for the prisoners of war and with those of the National Commission, and of the Patriots Office for liberated Italy, will be given.

Art.12.

This decree becomes effective on the day following the issue.

We order, etc.

3590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1) 3

UMBERTO di SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R.decreto-legge 6 aprile 1944,n.107,concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944,n.319,per la costituzione di una Commissione nazionale e di un ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale.....,che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno,di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro,per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione,per l'industria, il commercio e il lavoro, e per l'Italia occupata;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

E' istituito un alto Commissariato per i reduci di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale,su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo

Art. 2

Agli effetti del presente decreto, sono considerati reduci:

1) i militari,di qualunque corpo e grado, che abbiano partecipato alla seconda guerra mondiale: dal momento del loro collocamento in congedo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785010

la costituzione di una Commissione nazionale e di un ufficio per i patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale .....,che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,n.151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno,di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per il tesoro,per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione,per l'industria, il commercio e il lavoro, e per l'Italia occupata;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

E' istituito un alto Commissariato per i reduci di guerra.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Luogotenenziale,su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo

Art. 2

Agli effetti del presente decreto, sono considerati reduci:

1) i militari,di qualunque corpo e grado, che abbiano partecipato alla seconda guerra mondiale: dal momento del loro collocamento in congedo;
2) i patrioti: dal momento della loro smobilitazione;
3) i militari internati o prigionieri di guerra; dal momento del loro rimpatrio o, se siano liberati in territori italiani,dal momento della loro liberazione.

3559

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

3D

Art. 3

L'Alto Commissariato per i reduci di guerra:

a) agevola il rapido ed ordinato smistamento dei reduci, all'atto del loro collocamento in congedo o della loro smobilitazione o del loro rimpatrio, e presta ad essi ogni necessaria assistenza nel raggiungimento dei luoghi di destinazione;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la rieducazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo, in relazione alle attitudini ed alle capacità individuali;

d) promuove la costituzione di imprese, soprattutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci, che si trovino in stato di comprovato bisogno, ogni possibile assistenza, morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata nei riguardi dei patrioti delle zone appena liberate.

Restano ferme le attribuzioni dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, istituito con il R.decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107 e dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, istituito con il R.decreto-legge 29 [illegible] 1944, n. 137.

Art. 4

L'Alto Commissariato attua ogni necessario coordinamento tra le Amministrazioni interessate, in quanto attiene all'assistenza dei reduci di guerra, e coordina le iniziative, anche private, in favore dei reduci.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dei luoghi di destinazione;

b) assicura l'impiego dei reduci nelle diverse attività produttive;

c) provvede a facilitare l'istruzione e la rieducazione professionale dei reduci, al fine di assicurare il loro più alto rendimento produttivo, in relazione alle attitudini ed alle capacità individuali;

d) promuove la costituzione di imprese, soprattutto in forma cooperativa, per il più proficuo impiego dei reduci, sia in Italia, sia all'estero;

e) fornisce ai reduci, che si trovino in stato di comprovato bisogno, ogni possibile assistenza, morale e materiale, salvi i compiti assistenziali affidati al Ministero dell'Italia occupata nei riguardi dei patrioti delle zone appena liberate.

Restano ferme le attribuzioni dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, istituito con il R.decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107 e dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra, istituito con il R.decreto-legge 29 agosto 1944, n. 137.

Art. 4

L'Alto Commissariato attua ogni necessario coordinamento tra le Amministrazioni interessate, in quanto attiene all'assistenza dei reduci di guerra, e coordina le iniziative, anche private, in favore dei reduci.

Esso tratta direttamente con gli organi della Commissione Alleata e corrisponde direttamente con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici.

Art. 5

L'Alto Commissariato è posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso di questa.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere istituiti, su proposta dell'Alto Commissario uffici periferici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3E

Art. 6

Presso l'Alto Commissariato è istituita una Giunta consultiva per i reduci di guerra. Essa è presieduta dall'Alto Commissario per i reduci di guerra e ne sono componenti:

a) l'Alto Commissario per i prigionieri di guerra;

b) l'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) il Presidente dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra;

d) il Presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

e) il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti;

f) il Presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti.

I membri di cui sopra possono, in caso di assenza o di impedimento, farsi sostituire da loro delegati.

Alle riunioni della Giunta intervengono, previa designazione dei rispettivi Ministri e su richiesta dell'Alto Commissario, i delegati delle Amministrazioni interessate, in relazione ai singoli problemi deferiti al suo esame.

L'Alto Commissario ha facoltà di invitare alle singole riunioni della Giunta persone particolarmente esperte nei singoli problemi da discutere.

Art. 7

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto tra i funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 8 3557

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

b) l'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

c) il Presidente dell'Opera Nazionale per gli invalidi di guerra;

d) il Presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

e) il Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti;

f) il Presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti.

I membri di cui sopra possono, in caso di assenza o di impedimento, farsi sostituire da loro delegati.

Alle riunioni della Giunta intervengono, previa designazione dei rispettivi Ministri e su richiesta dell'Alto Commissario, i delegati delle Amministrazioni interessate, in relazione ai singoli problemi deferiti al suo esame.

L'Alto Commissario ha facoltà di invitare alle singole riunioni della Giunta persone particolarmente esperte nei singoli problemi da discutere.

Art. 7

L'Alto Commissario ha alle sue dipendenze un Segretario generale scelto tra i funzionari dello Stato, di grado non inferiore al quinto, e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 8 3557

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 9

L'Alto Commissariato provvede al funzionamento dei propri servizi con personale, sia civile sia militare, comandato da altre Amministrazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3F

dello Stato.

Esso ha, altresì, facoltà di assumere personale avventizio, con le modalità stabilite dal R.decreto-legge 4 febbraio 1937, n.100, e dalle successive modificazioni. Il numero massimo degli avventizi sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con la osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art.56 del R.decreto 18 novembre 1923, n.2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite di somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per il coordinamento delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per i reduci di guerra con quelle dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e con quelle della Commissione nazionale e dell'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

3556

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello del=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 10

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con la osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri. Per le aperture di credito, l'Alto Commissario è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art.56 del R.decreto 18 novembre 1923, n.2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite di somma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Con successivo provvedimento saranno emanate le norme per il coordinamento delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per i reduci di guerra con quelle dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra e con quelle della Commissione nazionale e dell'Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

3556

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
CIVIL AFFAIRS SECTION
PATRIOTS BRANCH
APO 394.

Ref : 95/PAT. 2 Nov 44.
SUBJECT: Committees in A.M.G. territory and certificates for Patriots.

TO : I.N.P.C.

With reference to recent conversations between Major General Odone and Officers of this Branch it is officially notified:

1. That the C.-in-C. is not prepared to permit the setting up in A.M.G. territories of any Committees other than those which may be constituted by Regional or Provincial Commissioners.

2. That in A.M.G. territory the C.-in-C. would not be prepared to sanction the award of any certificates to Patriots other than those which are being issued at present bearing his signature.

R.G.B. Spicer Colonel.

R.G.B. SPICER,
Colonel,
Director,
Patriots Branch.

3555

Copy of 51A of 95/PAT

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

22 December 1944.

Ref: 20/PAT.

Translated by Lt. VILLA.

CONSTITUTION OF A NATIONAL COMMITTEE AND OF A PATRIOT OFFICE OF LIBERATED ITALY

UMBERTO DI SAVOIA
Prince of Piedmont
Luogotenente Generale of the Kingdom

By virtue of the authority delegated to us:

Considering Legislative Decree of 30 October 1943, No.2/B, and later modifications;

Considering Legislative Decree Luogotenenziale of 25 June 1944, No.151;

Considering deliberation of the Council of Ministries;

On the proposal of the President of the Council, Prime Minister Secretary of State, in agreement with all the Ministries;

We have sanctioned and promulgated the following:

Art. 1.

A National Committee for Patriots of Liberated Italy is constituted at the Presidency of the Council.

Art. 2.

The Committee of Art. 1 is charged with the task of studying with similar criterion all problems concerning patriot activity in the fight against the Germans and Fascism, and to promote the necessary measures.

Art. 3.

The Committee is presided over by the President of the Council and is composed of the Under Secretary of State of the Presidency as Vice President, and Under Secretary of State for War, appointed by the Ministry of War, an Under Secretary of State for the Press and Information, and of four Experts, appointed by Decree of the President of the Council, in agreement with the same Council.

The President of the Committee appoints a Secretary, to be chosen from among the members of the Committee.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Under the Committee, and charged with the task of executing the directives, an office for the Patriots of Liberated Italy is constituted at the Presidency of the Council.

It is the task of the abovementioned office:

(a) To ascertain and screen the activity of patriots so as to enable the Committee to recognise the qualification owing to them, and to issue the certificates;

(b) To provide different kinds of assistance, moral and material to the patriots;

(c) To promote the re-employment of patriots for the purposes of the war of liberation.

Art. 5.

By Decree of the President of the Council in agreement with the Ministry of the Treasure, having consulted the I.N.P.C. of liberated Italy, rules will be established for the organisation and the running of the office at Art. 1.

Art. 6.

The running expenses of the organis of the present Decree will be charged to the budget of the Ministry of the Treasure, headed Presidency of the Council.

The Ministry of the Treasure is authorised to carry the necessary modifications to the budget.

Art. 7.

This Decree comes into force the day following its publication.

We order recognition by all concerned of the present Decree and make it recognised as a State Law.

UMBERTO DI SAVOIA.

ROME, 9 November 1944.

2553